SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 luglio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2021.

Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» ed in particolare l'art. 5, commi 2 e 3;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 38 del 2010;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2013), recante «Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti» con il quale la disciplina cure palliative è stata inquadrata nell'Area della medicina diagnostica e dei servizi e sono state individuate le specializzazioni equipollenti alla disciplina stessa, successivamente integrato con decreto 11 agosto 2020 recante modifica alle medesime tabelle (*Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 31 agosto 2020);

Visto l'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, con il quale sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010 (rep. Atti n. 87/CSR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2017);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 1, comma 522, il quale prevede che sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, ma che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le medesime reti e sono in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione e certificati dalla regione competente;

Considerato che, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 522, l'istanza per la certificazione del possesso dei predetti requisiti deve essere presentata dai medici interessati alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Ritenuto di dover individuare i criteri di idoneità ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate per i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, e successive integrazioni, ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Considerato che nella seduta del 18 marzo 2021 la Sezione O del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute, per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, ha condiviso che laddove un professionista svolga un numero di ore di attività professionale pari a diciannove ore settimanali, si possa ritenere che, ai fini della determinazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 522 della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, sia pari ad almeno venticinque casi annui;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 giugno 2021 (rep. Atti n. 95/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicabilità

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, disciplina i criteri sulla base dei quali le regioni e le province autonome certificano l'idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2020.

Art. 2.

Requisiti di idoneità

1. Sono idonei ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative i medici di cui all'art. 1, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti:

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli *hospice* e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;

b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata – corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali – e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).

Art. 3.

Procedure di certificazione

1. Le regioni e le province autonome, con appositi provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano la certificazione dei requisiti, di cui all'art. 2, tenendo conto dell'organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative.

2. Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2020.

3. L'istanza di cui al comma 2 è presentata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta.

Art. 4.

Documentazione

1. L'istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 è corredata dall'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

2. L'esperienza professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* e lettera *b)* è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività.

3. I requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

Monitoraggio

1. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della salute lo stato di attuazione dell'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in coerenza con le previsioni dell'art. 9 (Monitoraggio ministeriale delle cure palliative) e dell'art. 11 (Relazione annuale al Parlamento) della legge 15 marzo 2010, n. 38 recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2021

Il Ministro: SPERANZA

21A04277

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 8 giugno 2021.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro della transizione ecologica, al Sottosegretario di Stato on. Ilaria Fontana.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'art. 95, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 10 recante «Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, recante «Nomina dei Ministri», con cui il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 2021, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato», con cui l'onorevole dott.ssa Ilaria Fontana è stata nominata Sottosegretario di Stato del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato talune competenze del Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1.

1) Nel rispetto dell'incarico politico del Ministro, al Sottosegretario di Stato onorevole dott.ssa Ilaria Fontana sono delegate le seguenti attribuzioni:

seguire i lavori parlamentari rispondendo agli atti di sindacato ispettivo per le materie delegate e per quelle indicate dal Ministro ed intervenendo alle Camere e nelle Commissioni per le attività richieste nei lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente;
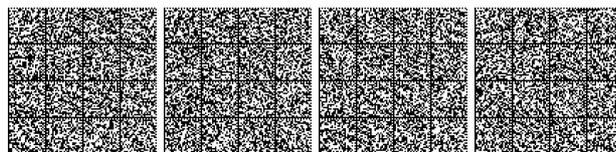
seguire le attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, salvi i casi di impossibilità per i quali è prevista la sostituzione con l'altro Sottosegretario;

in caso di impossibilità dell'altro Sottosegretario, seguire le attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

seguire le attività in materia di parchi, di rischio idrogeologico e di uso del territorio, anche con riferimento alla tutela delle aree verdi, alla forestazione e alla rinaturalizzazione delle aree fluviali;

seguire le attività relative alle bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN);

seguire le attività relative ai temi della protezione dell'ambiente marino e delle risorse idriche.

Art. 2.

Disposizioni di coordinamento e finali

1) Restano riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di particolare rilevanza politico-istituzionale, riguardanti gli indirizzi generali del Governo, ivi compresi l'approvazione dei programmi di attività dei dirigenti generali e l'assegnazione delle correlate risorse umane, strumentali e finanziarie, gli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, gli atti di spesa, gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei ministri o, comunque, da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, decreto ministeriale o che abbiano contenuto normativo, gli atti di nomina dei vertici e degli organi degli enti e delle società sottoposti alla vigilanza o, comunque, rientranti nell'ambito delle competenze del Ministro e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

2) L'adozione degli atti normativi, ivi compresi i relativi pareri, e di quelli attinenti all'indirizzo politico generale del Ministero è comunque subordinata al preventivo assenso formale del Ministro.

3) Nelle materie delegate il Sottosegretario di Stato, onorevole Ilaria Fontana, firma i relativi atti e i provvedimenti, inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

4) Gli atti potenzialmente rientranti nella presente delega ed eccedenti l'ordinaria amministrazione sono preventivamente sottoposti all'esame del Ministro, ai fini della verifica della sussistenza della riserva di competenza o della necessità del previo assenso.

5) Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 8 giugno 2021

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2072

21A04339

DECRETO 8 giugno 2021.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro della transizione ecologica, al Sottosegretario di Stato on. Vannia Gava.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'art. 95, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 10 recante «Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, recante «Nomina dei Ministri», con cui il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 2021, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato», con cui l'onorevole dott.ssa Vannia Gava è stata nominata Sottosegretario di Stato del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato talune competenze del Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1.

1) Nel rispetto dell'incarico politico del Ministro, al Sottosegretario di Stato onorevole dott.ssa Vannia Gava sono delegate le seguenti attribuzioni:

seguire i lavori parlamentari rispondendo agli atti di sindacato ispettivo per le materie delegate e per quelle indicate dal Ministro ed intervenendo alle Camere e nelle Commissioni per le attività richieste nei lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente;

seguire le attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), salvi i casi di impossibilità per i quali è prevista la sostituzione con l'altro Sottosegretario;

in caso di impossibilità dell'altro Sottosegretario, seguire le attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
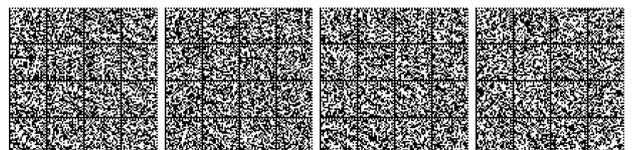
Trento e di Bolzano e della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

seguire le attività per conto del Ministro le attività del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 7;

seguire le attività relative ai progetti di monitoraggio ambientale;

seguire le attività della economia circolare e del ciclo dei rifiuti, nonché quelli della agricoltura sostenibile;

seguire le attività connesse ai contratti di filiera e alla riconversione sostenibile;

seguire le attività connesse all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e di quelli privati.

Art. 2.

Disposizioni di coordinamento e finali

1) Restano riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di particolare rilevanza politico-istituzionale, riguardanti gli indirizzi generali del Governo, ivi compresi l'approvazione dei programmi di attività dei dirigenti generali e l'assegnazione delle correlate risorse umane, strumentali e finanziarie, gli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, gli atti di spesa, gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei ministri o, comunque, da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, decreto ministeriale o che abbiano contenuto normativo, gli atti di nomina dei vertici e degli organi degli enti e delle società sottoposti alla vigilanza o, comunque, rientranti nell'ambito delle competenze del Ministro e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

2) L'adozione degli atti normativi, ivi compresi i relativi pareri, e di quelli attinenti all'indirizzo politico generale del Ministero è comunque subordinata al preventivo assenso formale del Ministro.

3) Nelle materie delegate il Sottosegretario di Stato, onorevole Vannia Gava, firma i relativi atti e i provvedimenti, inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

4) Gli atti potenzialmente rientranti nella presente delega ed eccedenti l'ordinaria amministrazione sono preventivamente sottoposti all'esame del Ministro, ai fini della verifica della sussistenza della riserva di competenza o della necessità del previo assenso.

5) Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 8 giugno 2021

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2073

21A04340

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 7 maggio 2021.

Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

Visto in particolare il comma 142 della citata legge che prevede che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Visto l'art. 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare i commi da 2-*bis* a 2-*sexies* così come integrati dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
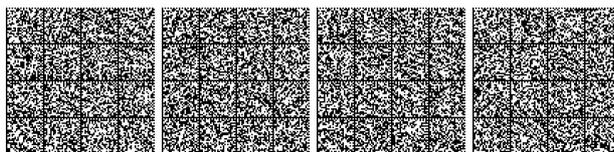
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;

Visto inoltre l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

Visto inoltre l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.»;

Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2017, n. 244, e recante «Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale «popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno più recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2021, n. 56;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stata istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di province e città Metropolitane» registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2018, che ha individuato i criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le province e le città metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC) ed ha fissato i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fissato la tempistica per le attività riguardanti il programma stesso e le modalità di erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri possono essere assunti alla base della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018;

Visto l'art. 1, comma 62, della 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato «*a)* il comma 1076 è sostituito dal seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; *b)* il comma 1078 è sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

Visto l'art 35, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
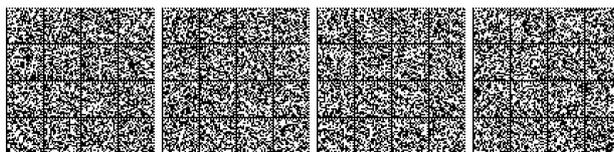
Visto l'art. 38-*bis*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 123 del 19 marzo 2020 recante «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 127 del 18 maggio 2020, con il quale sono state integrate le risorse alle province e città metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 224 del 29 maggio 2020 recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 173 dell'11 luglio 2020, con il quale sono state ulteriormente integrate le risorse alle province e città metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria per complessivi euro 456.960.534,00 ridotti a euro 455.165.664,00 per effetto del concorso del Ministero agli obiettivi di finanza pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successivamente incrementati ad euro 459.165.664 per tenere conto dell'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale è stato richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo 7574, per gli anni 2020 – 2023, assegnato alla città metropolitana di Roma per le specifiche finalità previste dall'emendamento medesimo;

Visto le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti sulle quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha reso parere favorevole nell'adunanza dell'Assemblea generale in data 17 aprile 2020;

Visto l'art 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che recita «Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'art. 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;

Considerato che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, ha previsto, tra l'altro, con la sezione seconda il rifinanziamento del fondo di cui all'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in misura pari ad euro 150 milioni per l'anno 2021, 250 milioni per l'anno 2022 e 150 milioni per l'anno 2023;

Ritenuto che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una migliore ripartizione delle risorse di cui all'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, è il risultato della combinazione lineare dei seguenti fattori: parco circolante mezzi, vulnerabilità rispetto al sisma, vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, consistenza della rete viaria, ognuno rapportato al totale;

Ritenuto quindi di applicare i criteri di ripartizione all'intero programma così articolato: euro 350.000.000 per l'anno 2021, euro 450.000.000 per l'anno 2022 ed euro 350.000.000 per l'anno 2023;

Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021, rep. atti n. 631-II (SC) 8;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 1.150.000.000, articolata in euro 350.000.000 per l'anno 2021, euro 450.000.000 per l'anno 2022 ed euro 350.000.000 per l'anno 2023, è destinata al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

2. Gli enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

Art. 2.

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei parametri descritti ed esplicitati nella nota metodologi-

ca di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri:
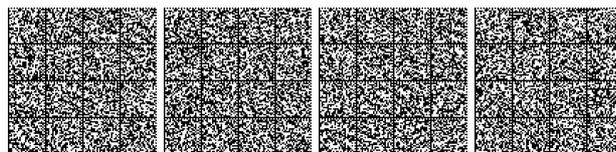
a) consistenza della rete viaria;

b) parco circolante mezzi;

c) vulnerabilità fenomeni naturali.

2. Per il calcolo del piano di riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, a ciascun criterio di cui al comma 1, sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto:

a. Consistenza della rete viaria - peso 25 per cento, articolato nei seguenti parametri:

1. estensione totale - peso 80 per cento;

2. estensione montana - peso 20 per cento;

b. Parco circolante mezzi - peso del 25 per cento, articolato nei seguenti parametri:

1. numero motocicli e motocarri - peso del 10 per cento;

2. numero di autovetture - peso del 30 per cento;

3. numero di mezzi pesanti - peso del 60 per cento;

c. Vulnerabilità fenomeni naturali, peso del 50 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:

1. media delle accelerazioni massime al suolo previste per ogni comune ricadente nel territorio provinciale - peso 40 per cento;

2. media delle accelerazioni minime al suolo previste per ogni comune ricadente nel territorio provinciale - peso 20 per cento;

3. area a rischio frana elevato o molto elevato - peso 20 per cento;

4. area a rischio alluvioni elevato - peso 20 per cento.

Art. 3.

Piano di riparto

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, alle province e città Metropolitane, è approvato il Piano di riparto di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e dei pesi di ponderazione loro attribuiti, dei parametri di cui all'art. 2, nonché degli indicatori finali riportati nell'allegato 2.

2. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti alle province ed alle città metropolitane di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono utilizzate esclusivamente per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza; possono includere il finanziamento delle seguenti attività:

a) censimento, classificazione del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, nonché altre spese tecniche necessarie per la realizzazione (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, accertamenti di laboratorio etc.) e l'eventuale monitoraggio strutturale, purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto, comprese le spese per l'effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni di traffico, del livello di incidentalità, dell'esposizione al rischio.

Art. 5.

Programma triennale 2021-2023 e trasferimento delle risorse

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è assunto l'impegno pluriennale delle risorse di cui all'art. 1 comma 1 sulla base del Piano di riparto di cui all'Allegato 3.

2. Il trasferimento delle risorse alle province ed alle città metropolitane di cui all'art. 1, comma 1, è effettuato sulla base del Programma triennale 2021 - 2023 che i medesimi enti devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili inderogabilmente entro il 31 maggio 2021. Il programma triennale 2021-2023 deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP).

3. Il Programma triennale 2021-2023 è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma. Decorso tale termine il Programma si intende approvato.

4. Le risorse sono trasferite alle Province ed alle Città metropolitane di cui al comma 2, interamente per ciascuna annualità secondo il Piano di riparto di cui all'Allegato 3, dopo l'approvazione dei Programmi triennali 2021 - 2023, articolati per ciascuna annualità di finanziamento, entro il 30 settembre di ciascun anno.

5. Il Programma triennale è sviluppato sulla base:

a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, della vulnerabilità territoriale rispetto ad azioni naturali e dell'esposizione al rischio;

b) dell'analisi della situazione esistente;

c) della previsione dell'evoluzione.

I costi relativi a tali attività non possono eccedere il 25% dell'importo assentito per la prima annualità - anno 2021.

6. Il Programma triennale deve contenere interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e/o di ricostruzione, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilità degli interventi, ai benefici ap-

portati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualità della circolazione degli utenti ed i relativi costi. Il Programma deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:
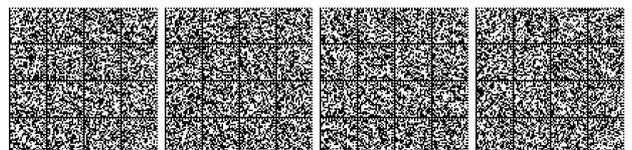
a) inizio e fine dell'attività di progettazione sulla base delle priorità stabilite dalle analisi di rischio;

b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;

c) inizio e fine dei lavori;

d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

In sede di presentazione, i programmi devono essere ordinati in funzione delle priorità individuate e stabilite dagli enti, di cui all'art. 1, e possono prevedere interventi supplenti, aggiuntivi rispetto all'importo assentito al fine di agevolare il riutilizzo delle eventuali economie di gara. Qualora i ribassi d'asta non fossero sufficienti a coprire l'importo degli interventi supplenti, la differenza sarà a carico della stazione appaltante.

Il Programma relativo ad ogni annualità contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare anche utilizzando, a tal fine, la reportistica messa a disposizione Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

7. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma.

8. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata biennale o triennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualità da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

9. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 6.

Revoca delle risorse

1. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili attraverso il sistema di monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, è disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 1078, le province o città metropolitane versano i corrispettivi importi ad sul capitolo di entrata 3570, art. 4, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori.

Art. 7.

Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse per le medesime finalità, con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si procede all'assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualità oggetto di rifinanziamento.

Art. 8.

Monitoraggio

1. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, monitora, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *k)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, le attività indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le Stazioni appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP, alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali. Gli interventi sono classificati sotto la voce «Messa in sicurezza ponti e viadotti esistenti realizzazione nuovi ponti art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, n. 126».

Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2021

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2081

ALLEGATO *1*

Nota metodologica

Ai fini della definizione del riparto delle risorse indicate all'art. 49 del DL 104/2020 sono stati individuati tre macro criteri, ed ovvero:

A. **Consistenza della rete viaria**: lunghezza delle strade provinciali, con specificazione delle zone montane.
B. **Consistenza del parco veicolare**: proporzionale al carico dinamico cui sono sottoposti, durante l'esercizio, le opere d'arte in parola;
C. **Vulnerabilità rispetto ad azioni naturali**: individuati in vulnerabilità ai sismi ed a fenomeni di dissesto idrogeologico.

A. Consistenza della rete viaria

Sono stati acquisiti i dati che indicano la consistenza della rete viaria in gestione alle province ed alle città metropolitane, secondo i database predisposti per altri decreti di riparto ed aggiornati alle ultime risultanze del piano di rientro alla gestione centrale di alcune tratte precedentemente a gestione provinciale; i dati riportano l'estensione totale della rete e l'estensione ricadente in zona montana, dove si manifestano con più frequenza opere d'arte ad alta densità sulla rete, seppur generalmente di luce limitata.

Per ognuna delle classi è stato calcolato un indice adimensionale, derivante dal rapporto tra estensione in gestione alla singola provincia ed estensione totale della rete secondaria provinciale; ognuna delle due categoria è stata quindi pesata con coefficienti proporzionali alla tipologia, ovvero attribuendo una percentuale dell'80% all'intera consistenza stradale e del 20% alla quota parte che si sviluppa in territorio montano.

Figura 1 Indice di consistenza della rete viaria

B. Consistenza del parco veicolare

Sono stati acquisiti i dati del parco circolante (fonte: incidenti stradali – Anno 2019, pubblicato il 23 luglio 2020 da ACI ed Istat e reperibile sul sito ACI), che riportano, per ogni provincia o città metropolitana, la consistenza del parco veicolare distinti per tipologia di mezzo; sono stati quindi divisi in tre categorie, e precisamente: veicoli leggeri (motocicli e motocarri), autovetture e veicoli pesanti (autobus, autocarri, motrici e rimorchi).

Per ognuna delle tre classi è stato calcolato un indice adimensionale, derivante dal rapporto tra numero di mezzi della provincia in esame e numero totale di mezzi circolanti per categoria; ogni categoria è stata in un secondo momento pesata con coefficienti proporzionali alla tipologia di mezzi, ovvero attribuendo una percentuale del 10% ai veicoli leggeri, del 30% alle autovetture e del 60% ai veicoli pesanti.

Figura 2 Indice di consistenza del parco veicolare

C. Vulnerabilità territoriale rispetto ad azioni naturali

Le azioni naturali considerate sono proporzionali alla vulnerabilità dei singoli territori provinciali rispetto a fenomeni sismici e rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, a loro volta divisibili in vulnerabilità rispetto a fenomeni franosi e fenomeni idraulici; i dati sono stati acquisiti dal sito dati.istat.it, aggiornato al 2018, corretto per le fusioni e incorporazioni di comuni avvenute negli anni 2019 e 2020.

L'azione sismica è stata calcolata a partire dai dati di accelerazione massima e minima di ogni comune della provincia considerata (secondo il reticolo sismico derivante dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni), pesati sulla superficie di ogni comune; la suscettibilità a fenomeni franosi ed alluvionali è stata calcolata a partire dalle superfici a rischio frana elevato e molto elevato (R3 ed R4) e quelle a rischio alluvioni elevato (R3), così come individuato dai piani di assetto idrogeologico e catalogati dall'ISPRA.

Figura 3 Indice di vulnerabilità fenomeni naturali

Una volta associata ad ogni provincia o città metropolitana una accelerazione al suolo massima e minima, mediata sul territorio di competenza, e la percentuale di aree a rischio elevato o molto elevato, sono stati calcolati indici adimensionali, derivanti dal rapporto tra il parametro considerato nella singola provincia e quello totale sull'intero territorio nazionale di riferimento.

I coefficienti così ottenuti sono stati infine pesati attribuendo un peso del 40% all'accelerazione media massima al suolo, del 20% all'accelerazione media minima al suolo (i due dati, oltre ad indicare l'accelerazione massima, individuano la variabilità del fenomeno sul territorio provinciale), del 20% alle aree a rischio frana elevato e molto elevato e del 20% alle aree a rischio alluvioni elevato.

D. Indicatore di riparto finale

L'indicatore di riparto finale è stato infine ottenuto pesando i tre coefficienti sopra rappresentati come riportato in tabella.

INDICE	PESO
Consistenza della rete viaria	**25%**
Consistenza del parco veicolare	**25%**
Vulnerabilità fenomeni naturali	**50%**

Il risultato è graficamente rappresentato a lato.

Figura 4 Indice di riparto totale

Negli allegati di riparto sono riportati i valori numerici per ogni provincia o città metropolitana.

ALLEGATO 2

PROVINCIA	Consistenza rete viaria		25%	Consistenza parco circolante			25%	Vulnerabilità fenomeni naturali				50%	I_{FINALE}
	Estensione totale 80%	Estensione montana 20%	I rete viaria	Motocicli e motocarri 10%	Autovetture 30%	Mezzi Pesanti 60%	I parco circolante	Accelerazione Massima 40%	Accelerazione Minima 20%	Area a rischio frana 20%	Area a rischio alluvioni 20%	I Fenomeni naturali	
Torino	2,36%	4,60%	**2,81%**	3,39%	3,96%	3,70%	**3,75%**	0,64%	0,66%	1,02%	0,96%	**0,78%**	**2,03%**
Vercelli	0,78%	1,05%	**0,84%**	0,27%	0,32%	0,34%	**0,33%**	0,32%	0,34%	0,09%	1,15%	**0,45%**	**0,52%**
Novara	0,50%	0,16%	**0,44%**	0,57%	0,65%	0,65%	**0,64%**	0,27%	0,30%	0,02%	0,84%	**0,34%**	**0,44%**
Cuneo	2,55%	4,71%	**2,98%**	1,05%	1,12%	1,50%	**1,34%**	0,75%	0,78%	0,71%	0,67%	**0,73%**	**1,45%**
Asti	0,97%	0,00%	**0,77%**	0,38%	0,40%	0,51%	**0,46%**	0,31%	0,35%	0,54%	0,67%	**0,43%**	**0,53%**
Alessandria	1,49%	0,75%	**1,34%**	0,75%	0,77%	0,94%	**0,87%**	0,49%	0,52%	0,60%	1,59%	**0,74%**	**0,92%**
Biella	0,55%	0,76%	**0,59%**	0,31%	0,35%	0,34%	**0,34%**	0,31%	0,33%	0,14%	0,54%	**0,33%**	**0,39%**
Verbano-Cusio-Ossola	0,37%	1,50%	**0,60%**	0,32%	0,29%	0,29%	**0,29%**	0,58%	0,52%	0,53%	1,12%	**0,67%**	**0,56%**
Varese	0,47%	0,58%	**0,49%**	1,38%	1,59%	1,22%	**1,35%**	0,28%	0,31%	0,25%	2,31%	**0,68%**	**0,80%**
Como	0,44%	1,04%	**0,56%**	1,09%	1,08%	0,90%	**0,98%**	0,29%	0,33%	1,08%	1,95%	**0,79%**	**0,78%**
Sondrio	0,26%	1,09%	**0,42%**	0,41%	0,31%	0,39%	**0,37%**	0,63%	0,58%	1,97%	0,77%	**0,92%**	**0,66%**
Milano	0,52%	0,00%	**0,42%**	5,23%	4,88%	3,90%	**4,33%**	0,36%	0,40%	0,00%	0,84%	**0,39%**	**1,38%**
Bergamo	0,84%	2,29%	**1,13%**	1,86%	1,85%	2,15%	**2,03%**	0,67%	0,72%	1,64%	0,86%	**0,91%**	**1,24%**
Brescia	1,16%	2,45%	**1,42%**	1,95%	2,17%	2,51%	**2,35%**	0,88%	0,94%	1,01%	1,64%	**1,07%**	**1,48%**
Pavia	1,39%	0,55%	**1,22%**	0,85%	0,95%	0,89%	**0,90%**	0,50%	0,54%	0,70%	2,13%	**0,87%**	**0,97%**
Cremona	0,67%	0,00%	**0,53%**	0,52%	0,60%	0,57%	**0,58%**	0,62%	0,67%	0,00%	2,07%	**0,80%**	**0,67%**
Mantova	0,88%	0,00%	**0,70%**	0,68%	0,74%	0,96%	**0,87%**	0,74%	0,75%	0,00%	2,82%	**1,01%**	**0,90%**
Lecco	0,27%	0,79%	**0,38%**	0,61%	0,59%	0,55%	**0,57%**	0,37%	0,40%	1,38%	2,19%	**0,94%**	**0,71%**
Lodi	0,36%	0,00%	**0,29%**	0,29%	0,38%	0,31%	**0,33%**	0,54%	0,59%	0,00%	2,10%	**0,75%**	**0,53%**
Monza e della Brianza	0,19%	0,00%	**0,15%**	1,35%	1,50%	1,17%	**1,29%**	0,40%	0,43%	0,00%	0,21%	**0,29%**	**0,50%**
Verona	1,04%	0,75%	**0,98%**	1,67%	1,67%	1,76%	**1,72%**	0,99%	1,07%	0,05%	1,66%	**0,95%**	**1,15%**
Vicenza	0,99%	1,44%	**1,08%**	1,36%	1,56%	1,69%	**1,62%**	1,08%	1,13%	0,09%	0,34%	**0,74%**	**1,05%**
Belluno	0,47%	2,67%	**0,91%**	0,30%	0,37%	0,40%	**0,38%**	1,16%	1,06%	0,26%	0,00%	**0,73%**	**0,69%**
Treviso	1,00%	0,00%	**0,80%**	1,16%	1,60%	1,80%	**1,67%**	1,37%	1,42%	0,01%	0,85%	**1,00%**	**1,12%**
Venezia	0,75%	0,00%	**0,60%**	1,06%	1,27%	1,24%	**1,23%**	0,63%	0,57%	0,00%	3,55%	**1,08%**	**1,00%**
Padova	0,85%	0,00%	**0,68%**	1,52%	1,64%	1,73%	**1,68%**	0,64%	0,67%	0,01%	2,44%	**0,88%**	**1,03%**
Rovigo	0,42%	0,00%	**0,34%**	0,33%	0,43%	0,48%	**0,45%**	0,50%	0,53%	0,00%	2,18%	**0,74%**	**0,57%**
Imperia	0,59%	1,32%	**0,74%**	0,97%	0,34%	0,33%	**0,40%**	1,09%	1,18%	1,26%	0,23%	**0,97%**	**0,77%**
Savona	0,57%	1,35%	**0,73%**	1,12%	0,45%	0,51%	**0,55%**	0,56%	0,59%	0,95%	0,37%	**0,60%**	**0,62%**
Genova	0,78%	2,14%	**1,05%**	3,23%	1,13%	1,03%	**1,28%**	0,70%	0,70%	3,32%	0,33%	**1,15%**	**1,16%**
La Spezia	0,46%	0,69%	**0,51%**	0,63%	0,34%	0,30%	**0,34%**	1,04%	1,03%	1,15%	1,06%	**1,06%**	**0,74%**
Piacenza	0,78%	1,15%	**0,86%**	0,46%	0,50%	0,77%	**0,66%**	0,82%	0,82%	2,34%	1,55%	**1,27%**	**1,01%**
Parma	0,96%	1,68%	**1,10%**	0,78%	0,79%	0,92%	**0,87%**	1,19%	1,17%	2,38%	2,02%	**1,59%**	**1,29%**
Reggio nell'Emilia	0,78%	0,89%	**0,80%**	0,82%	0,94%	1,13%	**1,04%**	1,13%	1,16%	1,79%	1,23%	**1,29%**	**1,11%**
Modena	0,77%	1,13%	**0,84%**	0,99%	1,28%	1,43%	**1,34%**	1,17%	1,25%	1,79%	1,30%	**1,34%**	**1,21%**
Bologna	1,04%	0,85%	**1,00%**	1,88%	1,67%	1,62%	**1,66%**	1,26%	1,34%	1,76%	2,85%	**1,70%**	**1,51%**
Ferrara	0,66%	0,00%	**0,53%**	0,50%	0,62%	0,63%	**0,61%**	0,96%	0,80%	0,00%	4,24%	**1,39%**	**0,98%**
Ravenna	0,66%	0,00%	**0,53%**	0,73%	0,73%	0,84%	**0,80%**	1,35%	1,25%	0,87%	4,74%	**1,91%**	**1,29%**
Forlì-Cesena	0,83%	0,84%	**0,84%**	0,79%	0,70%	0,89%	**0,82%**	1,45%	1,58%	4,11%	1,33%	**1,98%**	**1,41%**
Rimini	0,35%	0,19%	**0,32%**	1,04%	0,59%	0,57%	**0,62%**	1,32%	1,46%	2,95%	2,10%	**1,83%**	**1,15%**

PROVINCIA	Consistenza rete viaria		25%	Consistenza parco circolante			25%	Vulnerabilità fenomeni naturali				50%	I_{FINALE}
	Estensione totale 80%	Estensione montana 20%	I rete viaria	Motocicli e motocarri 10%	Autovetture 30%	Mezzi Pesanti 60%	I parco circolante	Accelerazione Massima 40%	Accelerazione Minima 20%	Area a rischio frana 20%	Area a rischio alluvioni 20%	I Fenomeni naturali	
Massa-Carrara	0,52%	1,49%	**0,72%**	0,48%	0,33%	0,30%	**0,32%**	1,37%	1,36%	1,14%	0,56%	**1,16%**	**0,84%**
Lucca	0,57%	1,14%	**0,68%**	0,93%	0,70%	0,66%	**0,70%**	1,24%	1,25%	3,42%	1,56%	**1,74%**	**1,22%**
Pistoia	0,41%	0,81%	**0,49%**	0,42%	0,51%	0,49%	**0,49%**	1,26%	1,22%	1,73%	1,39%	**1,37%**	**0,93%**
Firenze	1,23%	1,03%	**1,19%**	2,37%	2,08%	2,53%	**2,38%**	1,17%	1,20%	2,41%	0,69%	**1,33%**	**1,56%**
Livorno	0,43%	0,00%	**0,34%**	1,19%	0,55%	0,53%	**0,60%**	0,62%	0,49%	0,71%	2,13%	**0,91%**	**0,69%**
Pisa	0,91%	0,00%	**0,73%**	0,91%	0,75%	0,74%	**0,76%**	0,95%	0,98%	1,40%	2,32%	**1,32%**	**1,03%**
Arezzo	0,98%	1,41%	**1,07%**	0,66%	0,65%	0,63%	**0,64%**	1,29%	1,26%	1,39%	0,42%	**1,13%**	**0,99%**
Siena	1,42%	0,34%	**1,21%**	0,60%	0,51%	0,54%	**0,54%**	1,00%	1,09%	1,89%	0,81%	**1,15%**	**1,01%**
Grosseto	1,55%	0,54%	**1,35%**	0,54%	0,40%	0,46%	**0,45%**	0,83%	0,66%	2,46%	2,00%	**1,35%**	**1,13%**
Prato	0,06%	0,12%	**0,07%**	0,37%	0,43%	0,44%	**0,43%**	1,26%	1,28%	0,84%	1,23%	**1,18%**	**0,71%**
Perugia	2,13%	2,78%	**2,26%**	1,11%	1,30%	1,32%	**1,30%**	1,54%	1,54%	0,75%	0,58%	**1,19%**	**1,48%**
Terni	0,74%	0,17%	**0,63%**	0,40%	0,42%	0,44%	**0,43%**	1,14%	1,21%	0,85%	0,58%	**0,99%**	**0,76%**
Pesaro e Urbino	1,11%	1,27%	**1,14%**	0,92%	0,64%	0,67%	**0,69%**	1,32%	1,43%	1,15%	0,01%	**1,05%**	**0,98%**
Ancona	0,78%	0,95%	**0,82%**	0,96%	0,83%	0,77%	**0,81%**	1,32%	1,42%	1,19%	0,00%	**1,05%**	**0,93%**
Macerata	1,20%	1,36%	**1,23%**	0,56%	0,59%	0,78%	**0,70%**	1,40%	1,50%	0,97%	0,00%	**1,05%**	**1,01%**
Ascoli Piceno	0,82%	1,08%	**0,87%**	0,40%	0,39%	0,41%	**0,40%**	1,42%	1,49%	0,75%	0,17%	**1,05%**	**0,84%**
Fermo	0,69%	0,22%	**0,60%**	0,27%	0,33%	0,35%	**0,34%**	1,30%	1,42%	1,02%	0,00%	**1,01%**	**0,74%**
Viterbo	1,28%	0,00%	**1,03%**	0,53%	0,62%	0,58%	**0,59%**	0,92%	0,87%	0,47%	0,50%	**0,73%**	**0,77%**
Rieti	0,94%	2,61%	**1,28%**	0,25%	0,30%	0,30%	**0,30%**	1,51%	1,55%	0,33%	0,70%	**1,12%**	**0,95%**
Roma	1,83%	1,04%	**1,67%**	7,59%	7,34%	5,26%	**6,12%**	0,99%	0,84%	0,37%	0,76%	**0,79%**	**2,34%**
Latina	0,91%	0,09%	**0,75%**	1,03%	1,01%	1,09%	**1,06%**	0,74%	0,64%	0,70%	0,27%	**0,62%**	**0,76%**
Frosinone	1,32%	1,96%	**1,45%**	0,66%	0,96%	1,00%	**0,96%**	1,36%	1,37%	2,02%	0,23%	**1,27%**	**1,24%**
L'Aquila	1,35%	5,19%	**2,11%**	0,42%	0,57%	0,65%	**0,60%**	1,78%	1,94%	1,54%	0,08%	**1,42%**	**1,39%**
Teramo	1,14%	1,65%	**1,24%**	0,50%	0,57%	0,65%	**0,61%**	1,45%	1,49%	2,11%	0,32%	**1,36%**	**1,14%**
Pescara	0,54%	0,78%	**0,59%**	0,59%	0,54%	0,54%	**0,55%**	1,41%	1,48%	2,19%	0,30%	**1,36%**	**0,96%**
Chieti	1,34%	1,54%	**1,38%**	0,71%	0,70%	0,87%	**0,81%**	1,05%	1,07%	2,98%	0,26%	**1,28%**	**1,19%**
Campobasso	1,14%	1,79%	**1,27%**	0,35%	0,40%	0,55%	**0,48%**	1,45%	1,51%	2,47%	0,50%	**1,48%**	**1,18%**
Isernia	0,70%	2,00%	**0,96%**	0,15%	0,17%	0,27%	**0,23%**	1,78%	1,89%	1,52%	0,23%	**1,44%**	**1,02%**
Caserta	1,19%	0,36%	**1,03%**	1,16%	1,54%	1,24%	**1,32%**	1,12%	1,11%	1,77%	2,49%	**1,52%**	**1,35%**
Benevento	0,96%	1,98%	**1,17%**	0,35%	0,50%	0,61%	**0,55%**	1,66%	1,73%	2,28%	0,47%	**1,56%**	**1,21%**
Napoli	0,62%	0,00%	**0,49%**	5,31%	4,87%	3,87%	**4,31%**	1,11%	1,20%	2,24%	0,62%	**1,26%**	**1,83%**
Avellino	1,31%	3,12%	**1,67%**	0,47%	0,73%	0,91%	**0,81%**	1,67%	1,72%	3,11%	0,17%	**1,67%**	**1,45%**
Salerno	2,36%	2,35%	**2,36%**	1,87%	1,86%	2,23%	**2,08%**	1,06%	1,03%	3,00%	0,42%	**1,31%**	**1,77%**
Foggia	2,24%	0,32%	**1,85%**	0,55%	0,93%	1,10%	**0,99%**	1,38%	1,29%	1,06%	0,98%	**1,22%**	**1,32%**
Bari	1,38%	0,00%	**1,11%**	1,48%	1,93%	1,76%	**1,78%**	0,81%	0,68%	0,02%	0,41%	**0,54%**	**0,99%**
Taranto	1,07%	0,00%	**0,85%**	0,69%	0,92%	0,69%	**0,76%**	0,79%	0,62%	0,05%	0,94%	**0,64%**	**0,72%**
Brindisi	0,76%	0,00%	**0,61%**	0,50%	0,68%	0,65%	**0,64%**	0,38%	0,39%	0,01%	0,37%	**0,31%**	**0,47%**
Lecce	1,65%	0,00%	**1,32%**	1,27%	1,39%	1,31%	**1,33%**	0,39%	0,43%	0,08%	0,27%	**0,31%**	**0,82%**
Barletta-Andria-Trani	0,50%	0,00%	**0,40%**	0,42%	0,59%	0,54%	**0,55%**	1,28%	1,22%	0,02%	1,03%	**0,97%**	**0,72%**
Potenza	2,13%	5,03%	**2,71%**	0,38%	0,67%	0,84%	**0,75%**	1,51%	1,47%	0,79%	0,15%	**1,09%**	**1,41%**
Matera	1,15%	0,20%	**0,96%**	0,24%	0,34%	0,42%	**0,38%**	0,99%	0,86%	0,47%	1,03%	**0,87%**	**0,77%**

PROVINCIA	Consistenza rete viaria		25%	Consistenza parco circolante			25%	Vulnerabilità fenomeni naturali				50%	I_{FINALE}
	Estensione totale **80%**	Estensione montana **20%**	**I rete viaria**	Motocicli e motocarri **10%**	Autovetture **30%**	Mezzi Pesanti **60%**	**I parco circolante**	Accelerazione Massima **40%**	Accelerazione Minima **20%**	Area a rischio frana **20%**	Area a rischio alluvioni **20%**	**I Fenomeni naturali**	
Cosenza	2,03%	3,50%	**2,33%**	0,86%	1,31%	1,32%	**1,27%**	1,68%	1,69%	0,51%	0,70%	**1,25%**	**1,53%**
Catanzaro	1,38%	1,57%	**1,42%**	0,49%	0,63%	0,67%	**0,64%**	1,75%	1,85%	0,49%	0,84%	**1,34%**	**1,18%**
Reggio di Calabria	1,41%	1,10%	**1,35%**	0,73%	0,97%	1,05%	**0,99%**	1,72%	1,78%	0,52%	0,84%	**1,32%**	**1,24%**
Crotone	0,67%	0,60%	**0,66%**	0,18%	0,28%	0,39%	**0,33%**	1,41%	1,41%	0,22%	0,75%	**1,04%**	**0,77%**
Vibo Valentia	0,72%	0,49%	**0,67%**	0,20%	0,29%	0,33%	**0,31%**	1,81%	1,98%	0,50%	1,06%	**1,43%**	**0,96%**
Trapani	1,06%	0,94%	**1,04%**	0,72%	0,78%	0,91%	**0,85%**	0,71%	0,56%	0,19%	0,13%	**0,46%**	**0,70%**
Palermo	1,79%	1,94%	**1,82%**	2,76%	2,05%	1,72%	**1,92%**	1,13%	0,99%	0,44%	0,05%	**0,75%**	**1,31%**
Messina	2,35%	3,44%	**2,57%**	1,49%	1,13%	1,03%	**1,11%**	1,41%	1,46%	0,38%	0,02%	**0,94%**	**1,39%**
Agrigento	1,02%	0,00%	**0,82%**	0,76%	0,78%	0,86%	**0,83%**	0,61%	0,58%	0,19%	0,10%	**0,42%**	**0,62%**
Caltanissetta	0,94%	0,00%	**0,75%**	0,35%	0,44%	0,43%	**0,43%**	0,72%	0,56%	0,10%	0,13%	**0,44%**	**0,52%**
Enna	0,87%	0,30%	**0,76%**	0,21%	0,28%	0,29%	**0,28%**	0,90%	0,75%	0,08%	0,12%	**0,55%**	**0,53%**
Catania	1,75%	0,00%	**1,40%**	2,55%	2,20%	2,29%	**2,29%**	1,58%	1,33%	0,04%	0,64%	**1,03%**	**1,44%**
Ragusa	0,42%	0,00%	**0,34%**	0,59%	0,60%	0,70%	**0,66%**	1,61%	1,06%	0,06%	0,00%	**0,87%**	**0,68%**
Siracusa	1,26%	0,00%	**1,01%**	0,90%	0,72%	0,68%	**0,72%**	1,86%	1,58%	0,05%	0,66%	**1,20%**	**1,03%**
Sassari	1,96%	0,00%	**1,57%**	0,74%	0,86%	1,04%	**0,96%**	0,35%	0,40%	0,69%	0,41%	**0,44%**	**0,85%**
Nuoro	1,20%	0,00%	**0,96%**	0,20%	0,39%	0,53%	**0,45%**	0,35%	0,40%	1,84%	0,43%	**0,67%**	**0,69%**
Cagliari	0,65%	0,00%	**0,52%**	0,58%	0,75%	0,81%	**0,77%**	0,35%	0,40%	0,45%	1,56%	**0,62%**	**0,63%**
Oristano	0,82%	0,00%	**0,66%**	0,17%	0,28%	0,36%	**0,32%**	0,35%	0,40%	0,47%	1,19%	**0,55%**	**0,52%**
Sud Sardegna	0,55%	0,00%	**0,44%**	0,37%	0,59%	0,72%	**0,64%**	0,35%	0,40%	0,35%	0,60%	**0,41%**	**0,47%**
TOTALE	100,00%	100,00%	**100,00%**	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00%**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100,00%**

ALLEGATO *3*

ZONA	REGIONE	PROVINCIA	I_{FINALE}	RIPARTO ANNUALE 2021 - 350 mln €		
				PROVINCIA	REGIONE	ZONA
Nord	Piemonte	001 Torino	2,03%	7.109.045,77		
		002 Vercelli	0,52%	1.802.551,22		
		003 Novara	0,44%	1.540.381,30	23.916.458,48	
		004 Cuneo	1,45%	5.070.592,55		
		005 Asti	0,53%	1.841.771,71		
		006 Alessandria	0,92%	3.224.934,77		
		096 Biella	0,39%	1.382.003,92	*6,83%*	
		103 Verbano-Cusio-Ossola	0,56%	1.945.177,25		
	Lombardia	012 Varese	0,80%	2.808.030,19		
		013 Como	0,78%	2.724.719,82		
		014 Sondrio	0,66%	2.295.695,00		
		015 Milano	1,38%	4.839.758,96		
		016 Bergamo	1,24%	4.355.913,43	37.173.151,30	
		017 Brescia	1,48%	5.171.182,88		
		018 Pavia	0,97%	3.385.209,44		
		019 Cremona	0,67%	2.361.061,31		
		020 Mantova	0,90%	3.142.308,70		
		097 Lecco	0,71%	2.470.443,90		
		098 Lodi	0,53%	1.856.058,94	*10,62%*	
		108 Monza e della Brianza	0,50%	1.762.768,72		
	Veneto	023 Verona	1,15%	4.032.013,31		
		024 Vicenza	1,05%	3.664.466,48		134.075.380,68
		025 Belluno	0,69%	2.410.675,98	23.115.066,72	*38,31%*
		026 Treviso	1,12%	3.925.894,57		
		027 Venezia	1,00%	3.487.932,31		
		028 Padova	1,03%	3.602.626,60	*6,60%*	
		029 Rovigo	0,57%	1.991.457,47		
	Liguria	008 Imperia	0,77%	2.687.079,09	11.522.811,87	
		009 Savona	0,62%	2.177.698,69		
		010 Genova	1,16%	4.051.153,88	*3,29%*	
		011 La Spezia	0,74%	2.606.880,22		
	Emilia-Romagna	033 Piacenza	1,01%	3.547.807,66		
		034 Parma	1,29%	4.503.018,51		
		035 Reggio nell'Emilia	1,11%	3.870.111,82		
		036 Modena	1,21%	4.246.984,99	38.347.892,31	
		037 Bologna	1,51%	5.296.646,77		
		038 Ferrara	0,98%	3.430.178,50		
		039 Ravenna	1,29%	4.506.149,08		
		040 Forlì-Cesena	1,41%	4.924.280,32	*10,96%*	
		099 Rimini	1,15%	4.022.714,66		
Centro	Toscana	045 Massa-Carrara	0,84%	2.939.129,01		
		046 Lucca	1,22%	4.256.996,05		
		047 Pistoia	0,93%	3.257.208,58		
		048 Firenze	1,56%	5.445.762,48	35.382.020,79	
		049 Livorno	0,69%	2.422.779,70		
		050 Pisa	1,03%	3.613.347,83		
		051 Arezzo	0,99%	3.466.543,22		
		052 Siena	1,01%	3.544.605,07		
		053 Grosseto	1,13%	3.939.034,63	*10,11%*	
		100 Prato	0,71%	2.496.614,21		
	Umbria	054 Perugia	1,48%	5.196.866,59	7.848.973,12	80.197.214,84
		055 Terni	0,76%	2.652.106,54	2,24%	*22,91%*
	Marche	041 Pesaro e Urbino	0,98%	3.429.764,00		
		042 Ancona	0,93%	3.260.341,01	15.754.349,92	
		043 Macerata	1,01%	3.528.693,71		
		044 Ascoli Piceno	0,84%	2.953.277,06	*4,50%*	
		109 Fermo	0,74%	2.582.274,13		
	Lazio	056 Viterbo	0,77%	2.692.174,52		
		057 Rieti	0,95%	3.339.874,08	21.211.871,01	
		058 Roma	2,34%	8.196.156,13		
		059 Latina	0,76%	2.660.159,20	*6,06%*	
		060 Frosinone	1,24%	4.323.507,07		

ZONA	REGIONE	PROVINCIA		I_{FINALE}	RIPARTO ANNUALE 2021 - 350 mln € PROVINCIA	REGIONE	ZONA
Sud ed Isole	Abruzzo	066	L'Aquila	1,39%	4.865.759,32	16.396.935,90	135.727.404,48 *38,78%*
		067	Teramo	1,14%	4.007.056,63		
		068	Pescara	0,96%	3.369.363,51	*4,68%*	
		069	Chieti	1,19%	4.154.756,44		
	Molise	070	Campobasso	1,18%	4.119.954,97	7.678.793,71	
		094	Isernia	1,02%	3.558.838,75	2,19%	
	Campania	061	Caserta	1,35%	4.718.095,71	26.617.321,90	
		062	Benevento	1,21%	4.228.149,20		
		063	Napoli	1,83%	6.401.894,24		
		064	Avellino	1,45%	5.088.905,39	*7,60%*	
		065	Salerno	1,77%	6.180.277,35		
	Puglia	071	Foggia	1,32%	4.624.191,71	17.645.399,66	
		072	Bari	0,99%	3.481.178,50		
		073	Taranto	0,72%	2.524.757,64		
		074	Brindisi	0,47%	1.632.931,76		
		075	Lecce	0,82%	2.864.837,06	*5,04%*	
		110	Barletta-Andria-Trani	0,72%	2.517.502,99		
	Basilicata	076	Potenza	1,41%	4.923.482,11	7.616.530,89	
		077	Matera	0,77%	2.693.048,79	2,18%	
	Calabria	078	Cosenza	1,53%	5.339.685,74	19.885.403,53	
		079	Catanzaro	1,18%	4.142.140,00		
		080	Reggio di Calabria	1,24%	4.351.496,61		
		101	Crotone	0,77%	2.686.747,27	*5,68%*	
		102	Vibo Valentia	0,96%	3.365.333,91		
	Sicilia	081	Trapani	0,70%	2.462.200,87	28.786.643,47	
		082	Palermo	1,31%	4.582.203,55		
		083	Messina	1,39%	4.850.919,86		
		084	Agrigento	0,62%	2.172.557,88		
		085	Caltanissetta	0,52%	1.807.850,06		
		086	Enna	0,53%	1.869.777,51		
		087	Catania	1,44%	5.037.050,06		
		088	Ragusa	0,68%	2.387.786,33	*8,22%*	
		089	Siracusa	1,03%	3.616.297,36		
	Sardegna	090	Sassari	0,85%	2.986.299,40	11.100.375,42	
		091	Nuoro	0,69%	2.419.762,59		
		092	Cagliari	0,63%	2.213.533,08		
		095	Oristano	0,52%	1.819.514,53	*3,17%*	
		111	Sud Sardegna	0,47%	1.661.265,82		
				100,00%	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00

ZONA	REGIONE	PROVINCIA	I_{FINALE}	RIPARTO ANNUALE 2022 - 450 mln € PROVINCIA	REGIONE	ZONA
		001 Torino	2,03%	9.140.201,71		
		002 Vercelli	0,52%	2.317.565,85		
		003 Novara	0,44%	1.980.490,25	30.749.732,33	
	Piemonte	004 Cuneo	1,45%	6.519.333,27		
		005 Asti	0,53%	2.367.992,19		
		006 Alessandria	0,92%	4.146.344,70		
		096 Biella	0,39%	1.776.862,18		
		103 Verbano-Cusio-Ossola	0,56%	2.500.942,17	*6,83%*	
		012 Varese	0,80%	3.610.324,53		
		013 Como	0,78%	3.503.211,20		
		014 Sondrio	0,66%	2.951.607,86		
		015 Milano	1,38%	6.222.547,24		
		016 Bergamo	1,24%	5.600.460,13	47.794.051,67	
	Lombardia	017 Brescia	1,48%	6.648.663,71		
		018 Pavia	0,97%	4.352.412,13		
		019 Cremona	0,67%	3.035.650,26		
		020 Mantova	0,90%	4.040.111,19		
		097 Lecco	0,71%	3.176.285,01		
		098 Lodi	0,53%	2.386.361,49		
Nord		108 Monza e della Brianza	0,50%	2.266.416,92	*10,62%*	
		023 Verona	1,15%	5.184.017,12		
		024 Vicenza	1,05%	4.711.456,90		172.382.632,30
		025 Belluno	0,69%	3.099.440,54	29.719.371,50	*38,31%*
	Veneto	026 Treviso	1,12%	5.047.578,74		
		027 Venezia	1,00%	4.484.484,40		
		028 Padova	1,03%	4.631.948,48		
		029 Rovigo	0,57%	2.560.445,32	*6,60%*	
		008 Imperia	0,77%	3.454.815,97	14.815.043,84	
	Liguria	009 Savona	0,62%	2.799.898,32		
		010 Genova	1,16%	5.208.626,41		
		011 La Spezia	0,74%	3.351.703,14	*3,29%*	
		033 Piacenza	1,01%	4.561.466,99		
		034 Parma	1,29%	5.789.595,22		
		035 Reggio nell'Emilia	1,11%	4.975.858,05		
		036 Modena	1,21%	5.460.409,28	49.304.432,96	
	Emilia-Romagna	037 Bologna	1,51%	6.809.974,42		
		038 Ferrara	0,98%	4.410.229,50		
		039 Ravenna	1,29%	5.793.620,24		
		040 Forlì-Cesena	1,41%	6.331.217,56		
		099 Rimini	1,15%	5.172.061,71	*10,96%*	
		045 Massa-Carrara	0,84%	3.778.880,15		
		046 Lucca	1,22%	5.473.280,64		
		047 Pistoia	0,93%	4.187.839,60		
		048 Firenze	1,56%	7.001.694,62	45.491.169,59	
	Toscana	049 Livorno	0,69%	3.115.002,48		
		050 Pisa	1,03%	4.645.732,92		
		051 Arezzo	0,99%	4.456.984,14		
		052 Siena	1,01%	4.557.349,38		
		053 Grosseto	1,13%	5.064.473,10		
		100 Prato	0,71%	3.209.932,56	*10,11%*	
Centro	Umbria	054 Perugia	1,48%	6.681.685,61	10.091.536,87	103.110.704,80
		055 Terni	0,76%	3.409.851,26	2,24%	*22,91%*
		041 Pesaro e Urbino	0,98%	4.409.696,58		
		042 Ancona	0,93%	4.191.867,01	20.255.592,75	
	Marche	043 Macerata	1,01%	4.536.891,92		
		044 Ascoli Piceno	0,84%	3.797.070,51		
		109 Fermo	0,74%	3.320.066,74	*4,50%*	
		056 Viterbo	0,77%	3.461.367,24		
		057 Rieti	0,95%	4.294.123,82	27.272.405,59	
	Lazio	058 Roma	2,34%	10.537.915,03		
		059 Latina	0,76%	3.420.204,69		
		060 Frosinone	1,24%	5.558.794,81	*6,06%*	
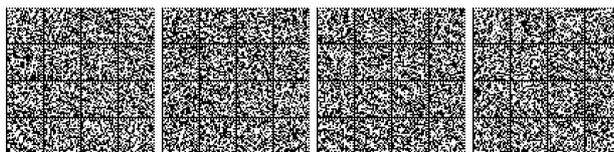
ZONA	REGIONE	PROVINCIA		I_{FINALE}	RIPARTO ANNUALE 2022 - 450 mln €		
					PROVINCIA	REGIONE	ZONA
Sud ed Isole	Abruzzo	066	L'Aquila	1,39%	6.255.976,27	21.081.774,73 *4,68%*	174.506.662,91 *38,78%*
		067	Teramo	1,14%	5.151.929,95		
		068	Pescara	0,96%	4.332.038,80		
		069	Chieti	1,19%	5.341.829,71		
	Molise	070	Campobasso	1,18%	5.297.084,96	9.872.734,77 2,19%	
		094	Isernia	1,02%	4.575.649,82		
	Campania	061	Caserta	1,35%	6.066.123,06	34.222.271,01 *7,60%*	
		062	Benevento	1,21%	5.436.191,83		
		063	Napoli	1,83%	8.231.006,89		
		064	Avellino	1,45%	6.542.878,36		
		065	Salerno	1,77%	7.946.070,88		
	Puglia	071	Foggia	1,32%	5.945.389,34	22.686.942,42 *5,04%*	
		072	Bari	0,99%	4.475.800,92		
		073	Taranto	0,72%	3.246.116,97		
		074	Brindisi	0,47%	2.099.483,70		
		075	Lecce	0,82%	3.683.361,93		
		110	Barletta-Andria-Trani	0,72%	3.236.789,56		
	Basilicata	076	Potenza	1,41%	6.330.191,28	9.792.682,58 2,18%	
		077	Matera	0,77%	3.462.491,30		
	Calabria	078	Cosenza	1,53%	6.865.310,24	25.566.947,39 *5,68%*	
		079	Catanzaro	1,18%	5.325.608,57		
		080	Reggio di Calabria	1,24%	5.594.781,35		
		101	Crotone	0,77%	3.454.389,35		
		102	Vibo Valentia	0,96%	4.326.857,88		
	Sicilia	081	Trapani	0,70%	3.165.686,83	37.011.398,74 *8,22%*	
		082	Palermo	1,31%	5.891.404,56		
		083	Messina	1,39%	6.236.896,97		
		084	Agrigento	0,62%	2.793.288,70		
		085	Caltanissetta	0,52%	2.324.378,65		
		086	Enna	0,53%	2.403.999,66		
		087	Catania	1,44%	6.476.207,22		
		088	Ragusa	0,68%	3.070.010,99		
		089	Siracusa	1,03%	4.649.525,17		
	Sardegna	090	Sassari	0,85%	3.839.527,80	14.271.911,26 *3,17%*	
		091	Nuoro	0,69%	3.111.123,33		
		092	Cagliari	0,63%	2.845.971,11		
		095	Oristano	0,52%	2.339.375,82		
		111	Sud Sardegna	0,47%	2.135.913,20		
				100,00%	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
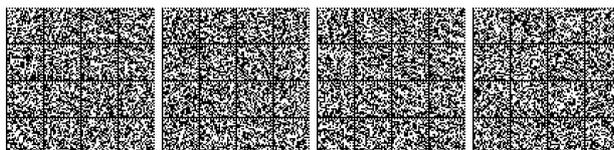
ZONA	REGIONE	PROVINCIA		I FINALE	RIPARTO ANNUALE 2023 - 350 mln €		
					PROVINCIA	REGIONE	ZONA
Nord	Piemonte	001	Torino	2,03%	7.109.045,77	23.916.458,48 6,83%	134.075.380,68 38,31%
		002	Vercelli	0,52%	1.802.551,22		
		003	Novara	0,44%	1.540.381,30		
		004	Cuneo	1,45%	5.070.592,55		
		005	Asti	0,53%	1.841.771,71		
		006	Alessandria	0,92%	3.224.934,77		
		096	Biella	0,39%	1.382.003,92		
		103	Verbano-Cusio-Ossola	0,56%	1.945.177,25		
	Lombardia	012	Varese	0,80%	2.808.030,19	37.173.151,30 10,62%	
		013	Como	0,78%	2.724.719,82		
		014	Sondrio	0,66%	2.295.695,00		
		015	Milano	1,38%	4.839.758,96		
		016	Bergamo	1,24%	4.355.913,43		
		017	Brescia	1,48%	5.171.182,88		
		018	Pavia	0,97%	3.385.209,44		
		019	Cremona	0,67%	2.361.061,31		
		020	Mantova	0,90%	3.142.308,70		
		097	Lecco	0,71%	2.470.443,90		
		098	Lodi	0,53%	1.856.058,94		
		108	Monza e della Brianza	0,50%	1.762.768,72		
	Veneto	023	Verona	1,15%	4.032.013,31	23.115.066,72 6,60%	
		024	Vicenza	1,05%	3.664.466,48		
		025	Belluno	0,69%	2.410.675,98		
		026	Treviso	1,12%	3.925.894,57		
		027	Venezia	1,00%	3.487.932,31		
		028	Padova	1,03%	3.602.626,60		
		029	Rovigo	0,57%	1.991.457,47		
	Liguria	008	Imperia	0,77%	2.687.079,09	11.522.811,87 3,29%	
		009	Savona	0,62%	2.177.698,69		
		010	Genova	1,16%	4.051.153,88		
		011	La Spezia	0,74%	2.606.880,22		
	Emilia-Romagna	033	Piacenza	1,01%	3.547.807,66	38.347.892,31 10,96%	
		034	Parma	1,29%	4.503.018,51		
		035	Reggio nell'Emilia	1,11%	3.870.111,82		
		036	Modena	1,21%	4.246.984,99		
		037	Bologna	1,51%	5.296.646,77		
		038	Ferrara	0,98%	3.430.178,50		
		039	Ravenna	1,29%	4.506.149,08		
		040	Forlì-Cesena	1,41%	4.924.280,32		
		099	Rimini	1,15%	4.022.714,66		
Centro	Toscana	045	Massa-Carrara	0,84%	2.939.129,01	35.382.020,79 10,11%	80.197.214,84 22,91%
		046	Lucca	1,22%	4.256.996,05		
		047	Pistoia	0,93%	3.257.208,58		
		048	Firenze	1,56%	5.445.762,48		
		049	Livorno	0,69%	2.422.779,70		
		050	Pisa	1,03%	3.613.347,83		
		051	Arezzo	0,99%	3.466.543,22		
		052	Siena	1,01%	3.544.605,07		
		053	Grosseto	1,13%	3.939.034,63		
		100	Prato	0,71%	2.496.614,21		
	Umbria	054	Perugia	1,48%	5.196.866,59	7.848.973,12 2,24%	
		055	Terni	0,76%	2.652.106,54		
	Marche	041	Pesaro e Urbino	0,98%	3.429.764,00	15.754.349,92 4,50%	
		042	Ancona	0,93%	3.260.341,01		
		043	Macerata	1,01%	3.528.693,71		
		044	Ascoli Piceno	0,84%	2.953.277,06		
		109	Fermo	0,74%	2.582.274,13		
	Lazio	056	Viterbo	0,77%	2.692.174,52	21.211.871,01 6,06%	
		057	Rieti	0,95%	3.339.874,08		
		058	Roma	2,34%	8.196.156,13		
		059	Latina	0,76%	2.660.159,20		
		060	Frosinone	1,24%	4.323.507,07		

ZONA	REGIONE	PROVINCIA		I_{FINALE}	RIPARTO ANNUALE 2023 - 350 mln € PROVINCIA	REGIONE	ZONA
Sud ed Isole	Abruzzo	066	L'Aquila	1,39%	4.865.759,32	16.396.935,90 *4,68%*	135.727.404,48 *38,78%*
		067	Teramo	1,14%	4.007.056,63		
		068	Pescara	0,96%	3.369.363,51		
		069	Chieti	1,19%	4.154.756,44		
	Molise	070	Campobasso	1,18%	4.119.954,97	7.678.793,71 2,19%	
		094	Isernia	1,02%	3.558.838,75		
	Campania	061	Caserta	1,35%	4.718.095,71	26.617.321,90 *7,60%*	
		062	Benevento	1,21%	4.228.149,20		
		063	Napoli	1,83%	6.401.894,24		
		064	Avellino	1,45%	5.088.905,39		
		065	Salerno	1,77%	6.180.277,35		
	Puglia	071	Foggia	1,32%	4.624.191,71	17.645.399,66 *5,04%*	
		072	Bari	0,99%	3.481.178,50		
		073	Taranto	0,72%	2.524.757,64		
		074	Brindisi	0,47%	1.632.931,76		
		075	Lecce	0,82%	2.864.837,06		
		110	Barletta-Andria-Trani	0,72%	2.517.502,99		
	Basilicata	076	Potenza	1,41%	4.923.482,11	7.616.530,89 2,18%	
		077	Matera	0,77%	2.693.048,79		
	Calabria	078	Cosenza	1,53%	5.339.685,74	19.885.403,53 *5,68%*	
		079	Catanzaro	1,18%	4.142.140,00		
		080	Reggio di Calabria	1,24%	4.351.496,61		
		101	Crotone	0,77%	2.686.747,27		
		102	Vibo Valentia	0,96%	3.365.333,91		
	Sicilia	081	Trapani	0,70%	2.462.200,87	28.786.643,47 *8,22%*	
		082	Palermo	1,31%	4.582.203,55		
		083	Messina	1,39%	4.850.919,86		
		084	Agrigento	0,62%	2.172.557,88		
		085	Caltanissetta	0,52%	1.807.850,06		
		086	Enna	0,53%	1.869.777,51		
		087	Catania	1,44%	5.037.050,06		
		088	Ragusa	0,68%	2.387.786,33		
		089	Siracusa	1,03%	3.616.297,36		
	Sardegna	090	Sassari	0,85%	2.986.299,40	11.100.375,42 *3,17%*	
		091	Nuoro	0,69%	2.419.762,59		
		092	Cagliari	0,63%	2.213.533,08		
		095	Oristano	0,52%	1.819.514,53		
		111	Sud Sardegna	0,47%	1.661.265,82		
				100,00%	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00

21A04286
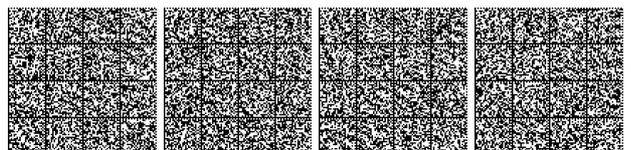
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° giugno 2021.

Adozione della classificazione ai fini dell'uso agricolo relativamente all'Area vasta «Bortolotto-Sogeri».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di seguito «decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito «enti», di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;

Vista la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136», di seguito «direttiva del 23 dicembre 2013», e in particolare l'art. 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e l'art. 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Considerato che con l'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013 è stato costituito un gruppo di lavoro, di seguito «gruppo di lavoro», successivamente modificato ed integrato con le direttive 16 giugno 2014, 15 luglio 2015 e 10 dicembre 2015;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *c)*, della richiamata direttiva il gruppo di lavoro, tra gli altri obiettivi, provvede alla «predisposizione, nei termini previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, delle relazioni con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie tecniche usate con le relative proposte operative ai ministri competenti sulle misure da adottare, anche ai fini dell'art. 2 del medesimo decreto-legge»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013 il quale prevede anche «azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della Regione Campania»;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, secondo cui gli enti presentano ai Ministri «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»;

Vista la relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, di seguito «relazione del 10 marzo 2014» e, in particolare, la parte in cui si dispone la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;

Visto il decreto interministeriale dell'11 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito «decreto dell'11 marzo 2014» con il quale i Ministri, sulla base della predetta relazione del 10 marzo 2014, hanno disposto indagini dirette sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima relazione;

Vista la direttiva dei Ministri del 16 aprile 2014, di seguito «direttiva del 16 aprile 2014», recante «Definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, degli ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge»;

Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del gruppo di lavoro in data 30 gennaio 2015, di seguito «relazione del 30 gennaio 2015», come integrata con lettera del 12 febbraio 2015, all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonché all'esito delle indagini sugli ulteriori territori della Regione Campania indicati con la menzionata direttiva del 16 aprile 2014;

Visto il decreto interministeriale del 12 febbraio 2015, di seguito «decreto del 12 febbraio 2015» con il quale i Ministri, recependo integralmente le risultanze delle indagini dirette di cui alla relazione del 30 gennaio 2015, hanno individuato i terreni della Regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del gruppo di lavoro in data 22 giugno 2015, di seguito «relazione del 22 giugno 2015», all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 3 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale è stata confermata la ripartizione dei siti in quattro diverse classi ai fini dell'uso agricolo, come già previsto dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2015;

Visto il decreto interministeriale del 7 luglio 2015 con il quale i Ministri, recependo integralmente le risultanze delle indagini dirette di cui alla relazione del 22 giugno 2015, hanno individuato i terreni della Regione Campania, ricadenti nella classe di rischio 3, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 2016 con il quale i Ministri hanno individuato ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, nonché modificato il decreto 11 marzo 2014;

Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del gruppo di lavoro con nota prot. n. 31 del 2 settembre 2016, di seguito «relazione del 2 settembre 2016», all'esito delle indagini dirette con riferimento ai seguenti siti:

a) terreni indicati nell'allegato D al decreto dell'11 marzo 2014, relativi alla classe di rischio 2.a;

b) terreni limitrofi a quelli inseriti nell'allegato D al decreto del 12 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto, ove si prevede che il gruppo di lavoro è autorizzato a svolgere indagini anche sui terreni agricoli, ubicati nei comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, limitrofi a quelli nei quali è stata evidenziata la presenza di uno o più inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

c) particella catastale n. 68, foglio 8, ID 47 del Comune di Caivano, inserita nell'allegato 13 al decreto dell'11 marzo 2014, precedentemente non indagata in quanto sotto sequestro giudiziario;

d) terreni indicati negli allegati F e H al decreto del 12 febbraio 2015, relativi alla classe di rischio 4 ed alla classe di rischio 2.a;

Visto il decreto interministeriale del 3 aprile 2017, di seguito «decreto del 3 aprile 2017» con il quale i Ministri, recependo integralmente le risultanze delle indagini dirette di cui alla relazione del 2 settembre 2016, hanno individuato i terreni della Regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 2.a e 4, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

Vista la direttiva dei Ministri del 7 aprile 2017, di seguito «direttiva del 7 aprile 2017», recante «Aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», ed in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6»;

Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del gruppo di lavoro in data 2 agosto 2018, di seguito «relazione del 2 agosto 2018», recante la «Proposta di classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni di cui al decreto interministeriale 11 marzo 2014 ed al decreto 12 febbraio 2015 ricadenti nella cosiddetta Area vasta Bortolotto - Sogeri»;

Considerato che nella suddetta relazione sono state altresì individuate le eventuali correlazioni tra la qualità delle acque ad uso irriguo con riferimento tra l'altro alle possibili cause di inquinamento del suolo, in particolare è stato rilevato che le due discariche di Bortolotto - Sogeri determinano, in alcuni punti, fuoriuscite di percolato dagli invasi che si immettono nel canale di scolo delle acque meteoriche;

Ritenuto opportuno evidenziare che dall'istruttoria tecnica effettuata è emersa l'inidoneità all'impiego per scopi irrigui delle acque superficiali dei canali di drenaggio perimetrali alle discariche Bortolotto e So.GE.RI.;

Tenuto conto della portata normativa dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013 che consente di incidere esclusivamente sulla destinazione dei terreni;

Richiamati a tal fine i divieti di cui agli articoli 103 «Scarichi sul suolo» e 192 «Divieto di abbandono» del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che la relazione del 2 agosto 2018 sarà pubblicata, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, sui siti istituzionali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica e della salute;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette, con uno o più decreti dei Ministri sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;

Ritenuto quindi necessario procedere a tale individuazione per i terreni sopra indicati, recependo i risultati riportati nella relazione del 2 agosto 2018;

ADOTTANO
il presente decreto:

Art. 1.

Disposizioni in merito alla cosiddetta
Area vasta Bortolotto - Sogeri

1. Relativamente all'Area vasta Bortolotto-Sogeri di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute del 26 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, le cui particelle di terreno sono riportate nell'allegato 2 al medesimo decreto, è adottata la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata nell'allegato 1 del presente decreto.

2. Nelle more del completamento delle attività di messa in sicurezza di emergenza della discarica Sogeri, accertata dagli organi di controllo competenti, è interdetta alle attività agricole e al pascolamento una fascia di 20 metri a partire dal canale di raccolta del percolato, perimetrale alle discariche Sogeri e Bortolotto (area individuata nell'allegato 3 al presente decreto - cartografia n. 4 - buffer 20 m), a prescindere dalla classe di valutazione dei terreni che tale fascia intercetta.

3. Nei terreni individuati nelle cartografie 1, 2 e 3 di cui all'allegato 2 al presente decreto è interdetta la coltivazione.

Roma, 1° giugno 2021

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro
della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro della salute
SPERANZA

ALLEGATO 1 BORTOLOTTO

Allegato 2 - Legge 6 del 6 febbraio 2014 - Terra dei fuochi - Risultati indagine dei terreni agricoli dell'area vasta "Bortolotto-Sogeri"

id sito	Richio	Comune	Foglio	Particella	Parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametri borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza Rifiuti (SI/NO)	Coltura campionata – Conformità	Stato del SITO	Prescrizioni	Note
C4	2c - 2d	Castel Volturno	5	47	B	15.756	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non presente	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	47	D		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non presente	A		
C4 - 1001	2c -2b - 2d	Castel Volturno	5	62	A	182	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Erba medica	D		Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	62	E	12.064	Nessuno	Nessuno	Positivo	NO	Erba medica	D	m	
C4 - 1001	2c -2b - 2d	Castel Volturno	5	62	B	51.737	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Erba medica	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	62	D		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Erba medica	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	62	F		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Erba medica	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	62	G (già B ID 1001)		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Erba medica	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	62	H (già C B ID 1001)		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Erba medica	A		
C4	2c - 2d	Castel Volturno	5	5033	A	5.544	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	D		Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4	2c - 2d	Castel Volturno	5	5033	B	32.876	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5033	D		Nessuno	Nessuno	Non previsto	NO	Avena - grano	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5033	E		Nessuno	Nessuno	Non previsto	NO	Avena - grano	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5033	F		Nessuno	Nessuno	Non previsto	NO	Avena - grano	A		
C4-1001	2c -2b- 2d	Castel Volturno	5	76	A	1.346	Nessuno	Nessuno	Negativo	PERCOLATO	Vegetazione spontanea	D	r	Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4 -1001	2c -2b - 2d	Castel Volturno	5	76	B	18.819	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Vegetazione spontanea	A		
C4 -1001	2c -2b	Castel Volturno	5	76	D (già B ID 1001)		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Vegetazione spontanea	A		
C4 - 1001	2c -2b- 2d	Castel Volturno	5	46	A	120	Nessuno	Nessuno	Negativo	PERCOLATO	Non presente	D	r	Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4	2c - 2d	Castel Volturno	5	5028	A	533	Nessuno	Nessuno	Negativo	SI	Foraggio - prato	D	r	Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4	2c - 2d	Castel Volturno	5	5028	B	27.586	Nessuno	Nessuno	Non previsto	NO	Foraggio - prato	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5028	D		Nessuno	Nessuno	Non previsto	NO	Foraggio - prato	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5028	E		Nessuno	Nessuno	Non previsto	NO	Foraggio - prato	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5028	F		Nessuno	Nessuno	Non previsto	NO	Foraggio - prato	A		
C4 -1001	2c -2b- 2d	Castel Volturno	5	5005	A	3.589	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non effettuato	D		Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4-1001	2c -2b- 2d	Castel Volturno	5	63	A	162	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Vegetazione spontanea	D		Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4-1001	2c -2b- 2d	Castel Volturno	5	63	B	520	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Vegetazione spontanea	A		
C4-1001	2c -2b	Castel Volturno	5	63	D (già B ID 1001)		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Vegetazione spontanea	A		
C4	2c- 2d	Castel Volturno	5	8	A	1.792	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Foraggio - prato	D		Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4	2c- 2d	Castel Volturno	5	8	B	13.793	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Foraggio - prato	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	8	D		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Foraggio - prato	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	8	E	14.073	Nessuno	Nessuno	Positivo	NO	Foraggio - prato	D	m	
C4	2c	Castel Volturno	5	8	F	7.410	Nessuno	Nessuno	Positivo	NO	Foraggio - prato	D	m	
C4 - 1001	2c -2b- 2d	Castel Volturno	5	91	A	1.384	Nessuno	Nessuno	Negativo	PERCOLATO	Vegetazione spontanea	D	r	Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4 - 1001	2c -2b- 2d	Castel Volturno	5	91	B	26.508	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Vegetazione spontanea	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	91	D (già B ID 1001)		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Vegetazione spontanea	A		
C4 - 1001	2c -2b- 2d	Castel Volturno	5	5024	A	10916	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	D		Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4 - 1001	2c -2b- 2d	Castel Volturno	5	5024	B	82054	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	5024	D		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	5024	E		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	5024	F		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	5024	G		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	5024	H (già C ID 1001)		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4	2c- 2d	Castel Volturno	5	85	A	1.026	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non presente	D		Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4	2c- 2d	Castel Volturno	5	85	B	1.191	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non presente	A		
C4 - 1001	2c -2b- 2d	Castel Volturno	5	90	A	2390	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non presente	D		Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4 - 1001	2c -2b- 2d	Castel Volturno	5	90	B	45.288	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non presente	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	90	D		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non presente	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	90	E (già B ID 1001)		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non presente	A		
C4 - 1001	2c -2b	Castel Volturno	5	90	F (già C ID 1001)		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non presente	A		
C4	2c- 2d	Castel Volturno	5	5006 - ex 132	A	1.025	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non presente	D		Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4	2c- 2d	Castel Volturno	5	5006 - ex 132	B	2.494	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non presente	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5006 - ex 132	D		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Non presente	A		
C4	2c- 2d	Castel Volturno	5	5036	A	4.558	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	D		Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4	2c- 2d	Castel Volturno	5	5036	B	65.870	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5036	D		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5036	E		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5036	F		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		

id sito	Richio	Comune	Foglio	Particella	Parte	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo	Parametri borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza Rifiuti (SI/NO)	Coltura campionata – Conformità	Stato del SITO	Prescrizioni	Note
C4	2c	Castel Volturno	5	5036	G		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5036	H		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5036	I		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Avena - grano	A		
C4	2c- 2d	Castel Volturno	5	5042	A	809	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Vegetazione spontanea	D		Interdizione alla coltivazione della porzione di particella dei primi 20 metri a partire dal canale perimetrale della discarica fino alla messa in sicurezza delle discariche
C4	2c- 2d	Castel Volturno	5	5042	B	30.729	Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Fieno di prato polifita	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5042	D		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Vegetazione spontanea	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5042	E		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Vegetazione spontanea	A		
C4	2c	Castel Volturno	5	5042	F		Nessuno	Nessuno	Negativo	NO	Vegetazione spontanea	A		
					totale	484.144								

LEGENDA CLASSI:
A produzioni agroalimentari
A1 previa rimozione dei rifiuti ed analisi delle aree di sedime
B Produzioni agroalimentari in determinate condizioni
C Produzioni non agroalimentari
D Produzioni agroalimentari e silvo pastorali

LEGENDA PRESCRIZIONI:
r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.
c = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente
a = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006.
m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.
p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.
int-p = interdizione al pascolo.
int-f = interdizione alle produzioni foraggere.

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile all'indirizzo telematico: www.minambiente.it

21A04325

DECRETO 1° giugno 2021.

Adozione della classificazione ai fini dell'uso agricolo relativamente all'Area vasta «Lo Uttaro» - Primo stralcio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di seguito «decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, ai sensi del quale i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il presidente della Regione Campania, definiscono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito «enti», di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», ed in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura dì cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136», di seguito «direttiva del 23 dicembre 2013», e in particolare l'art. 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine»,

e l'art. 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai finì dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Considerato che con l'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013 è stato costituito un Gruppo di lavoro, di seguito «Gruppo di lavoro», successivamente modificato ed integrato con le direttive 16 giugno 2014, 15 luglio 2015 e 10 dicembre 2015;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c, della richiamata direttiva il Gruppo di lavoro, tra gli altri obiettivi, provvede alla «predisposizione, nei termini previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, delle relazioni con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie tecniche usate con le relative proposte operative ai Ministri competenti sulle misure da adottare, anche ai fini dell'art. 2 del medesimo decreto-legge»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013 il quale prevede anche «azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della Regione Campania»;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, secondo cui gli enti presentano ai Ministri «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»;

Vista la relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, di seguito «relazione del 10 marzo 2014» e, in particolare, la parte in cui si dispone la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;

Visto il decreto interministeriale dell'11 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito «decreto dell'11 marzo 2014» con il quale i Ministri, sulla base della predetta relazione del 10 marzo 2014, hanno disposto indagini dirette sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima relazione;

Vista la nota prot. 34 TDF del 17 novembre 2015 con la quale il coordinatore del Gruppo di lavoro ha trasmesso la «Relazione inerente l'individuazione dei siti e delle particelle ricadenti nella classe di rischio presunto 2c (Aree vaste) degli 88 comuni ed individuazione delle particelle non agricole della classe di rischio 5»;

Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, recante «Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette nonché modificazioni al decreto 11 marzo 2014»;

Vista la direttiva dei Ministri del 7 aprile 2017, di seguito «direttiva del 7 aprile 2017», recante «Aggiornamento della composizione del Gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»;

Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro in data 20 dicembre 2018, di seguito «relazione del 20 dicembre 2018», recante la «Proposta di classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni di cui al decreto 26 febbraio 2016, ricadenti nella cosiddetta Area vasta "Lo Uttaro" - Primo stralcio»;

Considerato che nella suddetta relazione è stato proposto di adottare, relativamente ad uno stralcio dell'intera Area vasta «Lo Uttaro», per una superficie di 48 ettari, la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata nell'Allegato 2 alla relazione medesima;

Considerato che la relazione del 20 dicembre 2018 sarà pubblicata, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, sui siti istituzionali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica e della salute;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette, con uno o più decreti dei Ministri sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;

Ritenuto quindi necessario procedere a tale individuazione per i terreni sopra indicati, recependo i risultati riportati nella relazione del 20 dicembre 2018;

ADOTTANO
il presente decreto:

Art. 1.

Disposizioni in merito alla cosiddetta Area vasta «Lo Uttaro» - Primo stralcio

1. Relativamente all'Area vasta «Lo Uttaro» di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute del 26 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, le cui particelle di terreno sono riportate nell'Allegato 2 al medesimo decreto, è adottata la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. L'Allegato 1 costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° giugno 2021

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro della salute
SPERANZA
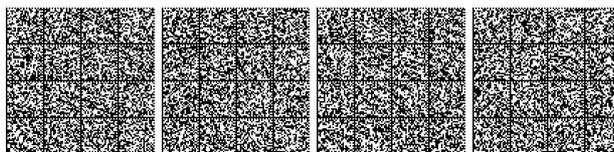
ALLEGATO 1

Allegato 1 Decreto Lo Uttaro primo stralcio

Classe di rischio	Comune	Foglio	Particella	Parte	Area (mq)	Parametri critici nel suolo per decreto	Parametro borderline nel suolo	Indagine geo-magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campionata – Conformità	Classe	Prescrizioni
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	281		1.350			Non Prevista	NO	Prato Spontaneo - Conforme	A	
2C-2B	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	282		3.568			Negativa	NO		A	
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	228		5.452			Non Prevista	NO	Prato Spontaneo - Conforme	A	
2C-2B	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	5139		7.594	Zn, IPA		Positiva	NO	Prato Spontaneo - Conforme	D	m,a
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	5140		32			Non Prevista	NO		A	
2C-2B	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	12	A	17251	C>12		Positiva	Terre e rocce con matrici da riporto	Prato Spontaneo - Conforme	D	m, r, a
2C-2B	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	12	B		C>12, IPA		Positiva	Terre e rocce con matrici da riporto. Trattasi di area di cava estrattiva dismessa	Prato Spontaneo - Conforme	D	m, r, a
2C-2B	Maddaloni	7	5022	A	6.047		IPA	Negativa	NO	Prato Spontaneo - Conforme	B	int p, int f, c
2C-2B	Maddaloni	7	5022	B			IPA	Negativa	NO	Prato Spontaneo - Conforme	B	int p, int f, c
2C	Maddaloni	7	136		846	IPA	Diossine	Non Prevista	NO	Non campionabile (incolto)	D	int p, int f, c
2C-2B	Maddaloni	7	289		264	Zn, IPA, C>12, PCB	Diossine	Negativa	NO	Nessun Vegetale	D	a
2C	Maddaloni	7	5159		2.150		IPA	Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	B	int p, int f, c
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	5020		10.236	C>12	IPA, Diossine	Non Prevista	NO	Prato Spontaneo - Conforme	B	int p, int f, c
2C	Maddaloni	7	231		1.279		IPA	Non Prevista	NO	Foraggere Conforme	B	int p, int f, c
2C	Maddaloni	7	279		4.058		IPA	Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	Prato spontaneo - Conforme	B	int p, int f c, r
2C	Maddaloni	7	280		4.060		IPA	Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	B	int p, int f, c
2C-2B	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	7	152		3.324		IPA	Positiva	SI/PARZIALMENTE	Foraggere Conforme	D	m, a
2C	Caserta	59	77		3.659			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	59	10		3.421			Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	A	
2C	Caserta	59	318		13.411			Non Prevista	SI		A1	r
2C	Caserta	59	24		1.792	IPA	Arsenico	Non Prevista	NO	Nessun Vegetale	D	a, p
2C	Caserta	59	321		2.309	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	Non Campionabile	D	r, a, p
2C	Caserta	59	5013		264	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	Non Campionabile	D	r, a, p
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	6	5249		3.163	C> 12		Non Prevista	NO	Mais Conforme	B	Int.p, Int, f, c
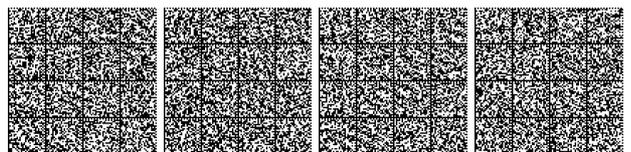
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	6	5247		3.117		IPA	Non Prevista	NO	Paglia - Conforme	B	Int.p, Int, f, c
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	6	5177		325			Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	A	
2C	San Marco Evangelista (Decreto Maddaloni)	6	407		1.642		IPA	Non Prevista	NO	Mais in pannocchiette - Conforme	B	Int.p, Int, f, c
2C	Caserta	59	5145		66	Be	IPA	Non Prevista	NO	Prato Spontaneo - Conforme	B	int p, int f, c
2C	Caserta	59	5132		915			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	59	5133		373			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	59	5134		1.195			Non Prevista	SI/PARZIALMENTE		A1	r
2C	Caserta	59	5135		7.613			Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	Prato spontaneo - Conforme	A1	r
2C	Caserta	58	361		198	IPA		Non Prevista	NO	Giardini	D	a
2C	Caserta	58	359		237	IPA		Non Prevista	NO	Nessun Vegetale	D	a
2C	Caserta	58	454		257	IPA		Non Prevista	NO	Nessun Vegetale	D	a
2C	Caserta	59	5124		482	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	Nessun Vegetale	D	r, a, p
2C	Caserta	58	5263		3.446			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	58	5261		4.806	IPA		Non Prevista	NO	Nessun Vegetale	D	a
2C	Caserta	58	514		1.920	Cadmio		Non Prevista	TERRENO DI RIPORTO	Fave conforme	B	int p, int f, c
2C	Caserta	58	253		99	IPA		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	255		173	IPA	Diossine	Non Prevista	NO	Nessun Vegetale	D	a
2C	Caserta	58	256		203	IPA		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	266		226	IPA		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	429		211	IPA, Diossine		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	434		181	IPA	Diossine	Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	427		216	IPA, Piombo		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	422		217	IPA		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	439		196	IPA		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5338		246	IPA		Non Prevista	NO	Non campionabile	D	a
2C	Caserta	59	5117		145			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	59	5116		547			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	59	84		2.579	Diossine	Arsenico	Non Prevista	NO	Nessun Vegetale	D	a
2C	Caserta	59	5120		63			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	58	480		954	Zn	IPA	Non Prevista	SI	Prato spontaneo - Conforme	B	Int p, int f, c, r
2C	Caserta	58	481		1.873	IPA		Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	B	Int p, int f, c
2C	Caserta	59	5113		160			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	59	76		3.884	Berillio	Cadmio, Arsenico	Non Prevista	SI	non campionabile	B	int p, int f, c, r
2C	Caserta	59	131		3.443	Berillio	Cadmio, Arsenico	Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	B	Int p, int f, c
2C	Caserta	59	83		3.017	Berillio	Cadmio, Arsenico, Zinco	Non Prevista	NO	Prato spontaneo - Conforme	B	Int p, int f, c
2C	Caserta	59	5118		436			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	59	5114		490			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	59	5115		153			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	59	216		1.203			Non Prevista	NO		A	
2C	San Nicola La Strada	3	608		715		IPA	Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c, r
2C	San Nicola La Strada	3	891		607		IPA	Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c, r
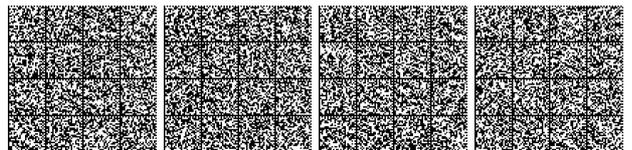
2C	San Nicola La Strada	3	600		693	As	IPA	Non Prevista	NO	Mele - Conformi	B	Int. p, Int. f, c
2C	San Nicola La Strada	3	5588		693		IPA	Non Prevista	NO	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c
2C	San Nicola La Strada	3	5475		481		IPA	Non Prevista	NO	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c
2C	San Nicola La Strada	3	5476		472		As	Non Prevista	NO	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c
2C	San Nicola La Strada	3	596		705		PCB	Non Prevista	NO	Prugne - conformi	D	a
2C	San Nicola La Strada	3	613		147		PCB	Non Prevista	NO	Pompelmi - conformi	D	a
2C	San Nicola La Strada	3	614		709	As	IPA	Non Prevista	NO	Arance - conformi	B	Int. p, Int. f, c
2C	San Nicola La Strada	3	615		467	As, Cu	IPA	Non Prevista	NO	Mandarini - conformi	B	Int. p, Int. f, c
2C	San Nicola La Strada	3	540		778		IPA	Non Prevista	NO	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c
2C	San Nicola La Strada	3	541		1.630		PCB	Non Prevista	NO	Pomodori - conformi	D	a
2C	San Nicola La Strada	3	597		600		IPA	Non Prevista	NO	Pesche - conformi	B	Int. p, Int. f, c
2C	San Nicola La Strada	3	593		647	PCB		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	Nessun Vegetale	D	a, r
2C	San Nicola La Strada	3	592		518		PCB	Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	San Nicola La Strada	3	594		778		PCB	Non Prevista	NO	Mandarini - conformi	D	a
2C	San Nicola La Strada	3	595		798	DIOSSINE, PCB		Non Prevista	NO	Prugne - conformi	D	a
2C	San Nicola La Strada	3	539		1.148		IPA	Non Prevista	NO	Loti - conformi	B	Int. P, Int. f, c
2C	San Nicola La Strada	3	5231		2.177		PCB	Non Prevista	NO	non campionabile	D	a, r
2C	San Nicola La Strada	3	5516		164		PCB, IPA	Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	San Nicola La Strada	3	5338		671	DIOSSINE, PCB		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5335		2.528			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	58	499		764	Zinco	IPA	Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	B	Int. p, int. f, c, r
2C	Caserta	58	297		188	IPA, Zinco, PCB	DIOSSINE	Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	174		950	IPA, Piombo		Non Prevista	NO	Arance Conformi	D	a
2C	Caserta	58	175		234	IPA		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	97		1.384	IPA, Diossine		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a, r
2C	Caserta	58	47		1.410	IPA, Diossine		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	61	A	34698	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a, r
2C	Caserta	58	61	B		IPA		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	70		703	IPA, diossine, PCB		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5033	C	12.269	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a, r
2C	Caserta	58	5033	D	11.741	IPA		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5033	A	9.860	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a, r
2C	Caserta	58	5033	B	11.273	IPA		Non Prevista	Parzialmente oltre presenza di rilevato	non campionabile	D	a, r
2C	Caserta	58	5033	I	7.802			Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5033	L	10.993			Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5033	N	12.579	IPA		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5033	P	13.892		IPA	Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5033	R	14.496			Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5033	O	10.926	IPA		Non Prevista	SI	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5033	F	11.595	IPA		Non Prevista	SI	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5033	E	11.950	IPA		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5033	H	14.746	IPA		Non Prevista	SI	non campionabile	D	a
2C	Caserta	58	5033	G	16.975			Non Prevista	SI oltre Terreno di Riporto	non campionabile	D	a, r
2C	Caserta	59	35	B	9.432			Non Prevista	NO		A	
2C	Caserta	59	35	I	5.912	Arsenico, IPA, Rame		Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a, r
2C	Caserta	59	35	M	9.390		IPA	Non Prevista	SI	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c
2C	Caserta	59	35	N	9.774			Non Prevista	SI/PARZIALMENTE	non campionabile	D	a, r

2C	Caserta	59	35	T	11.091	Arsenico	IPA	Non Prevista	SI	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c
2C	Caserta	58	50		6.495	IPA		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	Caserta	59	5073	A	36134	Arsenico		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	Caserta	59	5073	B		Arsenico, IPA		Non Prevista	NO	non campionabile	D	a
2C	Caserta	59	5073	C			Arsenico	Non Prevista	NO	non campionabile	D	a

2C - 2B	Caserta	59	151		3.562	IPA		Negativa	SI	non campionabile	D	a,r
2C - 2B	Caserta	59	152		6.633		IPA	Negativa	SI	non campionabile	B	Int. p, Int. f, c, r
2C - 2B	Caserta	59	5087		10.643	Selenio		Positiva	Si anche interrati a 30-40 cm	non campionabile	D	m, a, r
2C	Maddaloni	6	405		1.452			Non Prevista	NO	Broccoli - conformi	A	
2C	Maddaloni	6	496		185			Non Prevista	NO		A	
2C	Maddaloni	6	5181		82		IPA	Non Prevista	NO	Arance - conformi	B	Int.p, Int, f, c
2c	Caserta	59	134		1942	non campionabile		Non Prevista	SI non campionabile per cospiqua presenza di Rifiuti	non campionabile	D	a,r
2c	Caserta	59	87		922	non campionabile		Non Prevista	SI Combusti	non campionabile	D	a,r
2c	Caserta	59	245		26	non campionabile		Non Prevista	SI in cumulo	non campionabile	D	a,r

Legenda CLASSI
CLASSE A: Terreni idonei alle produzioni agroalimentari
CLASSE B: Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni
CLASSE C: Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari
CLASSE D: Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali

Legenda PRESCRIZIONI
r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.
c = certificazione (ai sensi della circolare del Ministero della Salute Roma, 1 aprile 2014 - Prot. DGISAN n. 12751) per gli alimenti attestante la conformità alla normativa vigente per i parametri normati e valutazione per i parametri non normati che superano le CSC nei suoli.
a = caratterizzazione ambientale (ai sensi dell'rt. 242 del D. Lgs 152/2006).
m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.
p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.
int-p = interdizione al pascolo.
int-f = interdizione alle produzioni foraggere.

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile all'indirizzo telematico: www.minambiente.it

21A04326
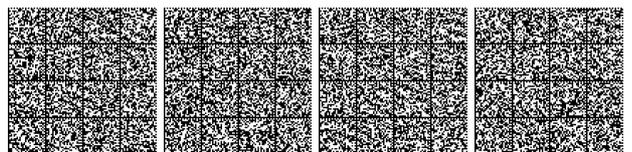
DECRETO 6 luglio 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei Vini DOC Orvieto a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Orvieto» e le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Rosso Orvietano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 98 del 27 aprile 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Rosso Orvietano» e «Orvieto»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Orvieto» e «Rosso Orvietano»;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Orvieto»; mentre ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge citata per la DOC «Rosso Orvietano». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 31/2021/7177 del 26 maggio 2021 dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;
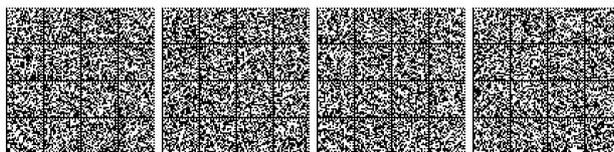
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Rosso Orvietano» e «Orvieto»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8357, al Consorzio di tutela dei vini DOC Orvieto, con sede legale in Orvieto, corso Cavour, n. 36, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Orvieto» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Rosso Orvietano»

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 6 aprile 2012, n. 8357, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 luglio 2021

Il direttore generale: GERINI

21A04245

DECRETO 6 luglio 2021.

Approvazione del registro nazionale dei materiali di base.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante «Modalità di applicazione della direttiva n. 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione»;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, art. 10, comma 3, che prevede la redazione di un registro nazionale e di una sua sintesi in forma di elenco, sulla base dei registri istituiti dagli organismi ufficiali regionali e provinciali, da rendere noto alla Commissione europea, agli altri Stati membri e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2015, n. 17132 di istituzione dell'Osservatorio nazionale del pioppo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare l'art. 13, comma 5 che attribuisce alla Commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il compito di redigere, conservare e aggiornare il registro nazionale dei materiali di base, secondo modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2020, n. 834, recante il conferimento dell'incarico a direttore generale della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste alla dott.ssa Alessandra Stefani;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2020, n. 9403879 di istituzione del registro nazionale dei materiali di base, ed in particolare il suo art. 4;

Decreta:

Articolo unico
Approvazione registro nazionale dei materiali di base

1. È approvato il registro nazionale dei materiali di base, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 2020, n. 9403879.

2. L'elenco di sintesi che ne riporta le principali informazioni, suddiviso in base alla categoria (identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati) e costituito in totale da n. 2230 materiali di base, è riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Gli organismi ufficiali comunicano modifiche o aggiornamenti dei rispettivi registri entro quindici giorni dalla modifica alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste. Gli elenchi regionali sono in ogni caso validi dalla loro approvazione.

4. L'approvazione delle variazioni dell'elenco nazionale sarà effettuata periodicamente mediante decreto del direttore generale dell'economia montana e delle foreste.

5. L'elenco dei materiali di base è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/risorse genetiche forestali».
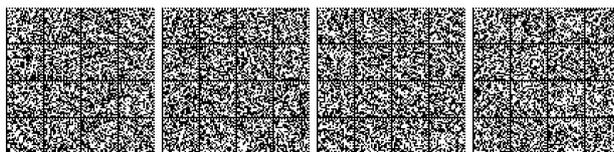
6. Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2021

Il direttore generale: STEFANI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del d.P.R. n. 38/1998.

21A04246

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «General Data Service - società cooperativa», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 21 febbraio 2020, n. 13/2020 del Tribunale di Asti con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «General Data Service - società cooperativa»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «General Data Service - società cooperativa» con sede in Asti (codice fiscale 10644880014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Conte nato a Chieri (TO) il 13 aprile 1975 (codice fiscale CNTRRT75D13C627T), domiciliato in Torino (TO) - corso Vittorio Emanuele II n. 71.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04200

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilsaronnese società cooperativa», in Saronno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Edilsaronnese società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia un patrimonio netto negativo di euro -116.611,00;

Considerato che in data 20 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota con la quale il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni;

Considerato che il competente ufficio ha ritenuto non valide le suddette controdeduzioni poiché i dati contabili riferiti all'ultimo bilancio depositato confermavano lo stato di decozione della società cooperativa, dandone informativa al legale rappresentante della società cooperativa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilsaronnese società cooperativa», con sede in Saronno (VA) (codice fiscale 02434680126) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gualtiero Terenghi, nato a Merate (LC) il 6 ottobre 1983 (c.f. TRNGTR83R06F133S), domiciliato in Busto Arsizio (VA) - via XX Settembre n. 29-31.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04201

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ecologia e lavoro cooperativa sociale in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 6 marzo 2020 n. 12/2020 del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ecologia e lavoro cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ecologia e lavoro cooperativa sociale in liquidazione» con sede in Milano (MI) (codice fiscale 02960760128) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Colombetti nato a Gallarate (VA) il 26 settembre 1976 (c.f. CLMSFN76P26D869O) domiciliato in Milano (MI) - via Podgora n. 15.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04202

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Delta - società cooperativa in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante ha chiesto che la società cooperativa «Delta - società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa in parola;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 126.417,00, si riscontra una massa debitoria di euro 587.483,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 461.066,00;

Considerato che in data 23 novembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Delta - società cooperativa in liquidazione», con sede in Genova (codice fiscale 02247800994) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Cosentino, nato a Roma il 9 luglio 1977 (codice fiscale CSNFBA77L09H501N) domiciliato in Rapallo (GE), via Magenta, n. 38.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04203

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Crescere - società cooperativa sociale in liquidazione», in Biella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 6 ottobre 2020 n. 155/2020 del Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Crescere - società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, da un *cluster* selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Crescere - società cooperativa sociale in liquidazione» con sede in Biella (codice fiscale 02468890021) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Patrizia Polliotto, nata a Pinerolo (TO) il 21 marzo 1962 (codice fiscale PLLPRZ62C61G674B), domiciliata in Torino, via Roma n. 366.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04204
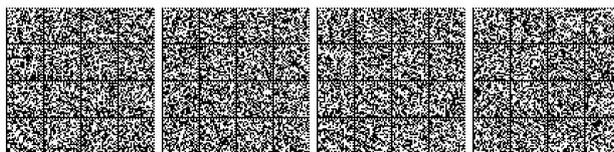
DECRETO 25 giugno 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Oleificio cooperativo della riforma fondiaria, Paladino» società cooperativa agricola, in Palo del Colle.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2020, n. 159/2020, con il quale la società cooperativa «Oleificio cooperativo della riforma fondiaria, Paladino» società cooperativa agricola, con sede in Palo del Colle (BA) - (codice fiscale 00542230727), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Enrico Leccisi ne è stato nomianto commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 15 aprile 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimenttersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Enrico Leccisi dell'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che in data 21 giugno 2021, presso l'Ufficio di gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, della associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 21 giugno 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Roberto Falcone;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Falcone, nato a Roma (RM) il 28 agosto 1963, (codice fiscale FLC RRT 63M28 H501U), ed ivi domiciliato in piazza Cavour n. 17, in sostituzione del dott. Enrico Leccisi, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04215
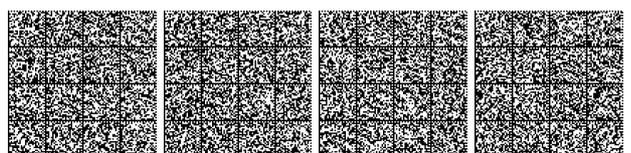
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 luglio 2021.

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. (Determina n. DG/828/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 21 novembre 2003, n. 326»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'art. 36;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *s)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato, ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda Necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», nonché l'art. 34, comma 6, e l'art. 105, comma 2;

Visto il Documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali approvato in sede di riunione tecnica *ad hoc* nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali in data 25 maggio 2018, nel quale è stato riconosciuto che gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'Unione europea, introducendo, in particolare, limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purché queste siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali;

Vista la determina AIFA n. 777 del 23 giugno 2021, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 1° luglio 2021;

Tenuto conto che AIFA pubblica periodicamente nel suo sito un elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare o alle strutture sanitarie l'autorizzazione all'importazione per analogo autorizzato all'estero;

Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle mancate forniture di medicinali di cui al citato art. 105, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerata la segnalazione ricevuta dal titolare A.I.C. Novo Nordisk A/S con nota prot. 083947 dell'8 luglio 2021 relativa a fenomeni di indisponibilità del medicinale «Saxenda» (A.I.C. n. 044018036), del quale è assicurata la regolare fornitura sul territorio italiano, e ad evidenze di un rilevante flusso di esportazione del medicinale registrato nel 2021, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute e dalle numerose richieste di fornitura diretta alle farmacie ai sensi dell'art. 105, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, ricevute dall'azienda;

Informato il Ministero della salute in data 12 luglio 2021;

Determina:

Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., del medicinale SAXENDA (A.I.C. n. 044018036).

2. A tal fine il medicinale «Saxenda» (A.I.C. n. 044018036) è inserito nell'elenco allegato alla presente determina e ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

L'elenco è sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali, e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 3.

La presente determina è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 12 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità (art. 1, c. s del D. Lgs. 219/06) aggiornato al 08/07/2021

Nome Medicinale	Numero AIC	Descrizione confezione	Titolare AIC
Famotidina EG®	034433096	40mg compresse rivestite con film, 10 compresse in blister	EG S.P.A.
Sinemet®	023145016	250mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	MSD ITALIA S.R.L.
Sinemet®	023145028	100mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	MSD ITALIA S.R.L.
Sinemet®	023145030	200mg+50 mg compresse a rilascio modificato, 30 compresse	MSD ITALIA S.R.L.
Sinemet®	023145042	100mg+25 mg compresse a rilascio modificato, 50 compresse	MSD ITALIA S.R.L.
Buccolam®	042021042	10mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 2ml	Laboratorios Lesvi S.L.
Testoviron®	002922060	250mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare, 1 fiala da 1ml	Bayer Spa
Questran®	023014018	4g polvere per sospensione orale, 12 bustine	Cheplapharm Arzneimittel GmbH
Progynova®	021226016	2mg compresse rivestite, 20 compresse	Bayer Spa
Saxenda®	044018036	6mg/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) 3ml, 5 penne preriempite	Novo Nordisk A/S

21A04418

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo EG»

Estratto determina n. 727/2021 del 22 giugno 2021

Medicinale: CARVEDILOLO EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezioni:

«6,25 mg compresse» 5×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355446 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 10×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355461 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355473 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355485 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355497 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355509 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 40×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355523 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355535(in base 10);

«6,25 mg compresse» 56×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355547 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355550 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 90×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355562 (in base 10);
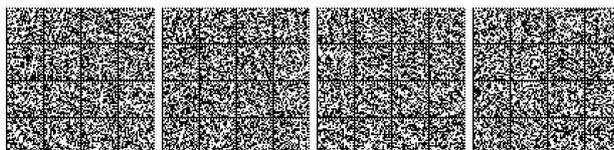
«6,25 mg compresse» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355574 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355586 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 120×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355598 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 150×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355600 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 200×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355612 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 250×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355624 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 300×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355636 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 400×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355648 (in base 10)

«6,25 mg compresse» 500×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355651 (in base 10);

«6,25 mg compresse» 1000×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355663 (in base 10);

«25 mg compresse» 5×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355675 (in base 10);

«25 mg compresse» 7×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355687 (in base 10);

«25 mg compresse» 10×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355699 (in base 10);

«25 mg compresse» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355701 (in base 10);

«25 mg compresse» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355713 (in base 10);

«25 mg compresse» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355725 (in base 10);

«25 mg compresse» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355737 (in base 10);

«25 mg compresse» 32×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355749 (in base 10);

«25 mg compresse» 40×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355752 (in base 10);

«25 mg compresse» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355764 (in base 10);

«25 mg compresse» 56×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355776 (in base 10);

«25 mg compresse» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355788 (in base 10);

«25 mg compresse» 90×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355790 (in base 10);

«25 mg compresse» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355802 (in base 10);

«25 mg compresse» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355814 (in base 10);

«25 mg compresse» 150×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355838 (in base 10);

«25 mg compresse» 200×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355840 (in base 10);

«25 mg compresse» 250×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355853 (in base 10);

«25 mg compresse» 300×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355865 (in base 10);

«25 mg compresse» 400×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355877 (in base 10);

«25 mg compresse» 500×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355889 (in base 10);

«25 mg compresse» 1000×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355891 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: carvedilolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «6,25 mg compresse» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355497 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 2,14 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 4,01.

Confezione: «25 mg compresse» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in Al/Al – A.I.C. n. 036355737 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 3,58 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 6,72.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Carvedilolo EG» (carvedilolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Carvedilolo EG» (carvedilolo) è la seguente:

per le confezioni con codici A.I.C. nn. 036355446, 036355461, 036355473, 036355485, 036355497, 036355509, 036355523, 036355535, 036355547, 036355550, 036355562, 036355574, 036355586, 036355598, 036355600, 036355612, 036355675, 036355687, 036355699, 036355701, 036355713, 036355725, 036355737, 036355749, 036355752, 036355764, 036355776, 036355788, 036355790, 036355802, 036355814, , 036355838 e 036355840: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni con codici A.I.C. nn. 036355624, 036355636, 036355648, 036355853, 036355865 e 036355877: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR);

per le confezioni con codici A.I.C. nn. 036355651, 036355663, 036355889 e 036355891: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04205

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daptomicina Tillomed»

Estratto determina n. 731/2021 del 22 giugno 2021

Medicinale: DAPTOMICINA TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.

Confezioni:

«350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro – A.I.C. n. 048085017 (in base 10);

«350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro – A.I.C. n. 048085029 (in base 10);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro – A.I.C. n. 048085031 (in base 10);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro – A.I.C. n. 048085043 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo la ricostituzione: la stabilità chimico-fisica durante l'uso della soluzione ricostituita nel flaconcino è stata dimostrata per dodici ore a 25° C e fino a quarantotto ore a 2° C – 8° C. È stato stabilito che la stabilità chimico-fisica della soluzione diluita in sacche da infusione è di dodici ore a 25° C o di ventiquattro ore a 2° C – 8° C.

Per l'infusione endovenosa della durata di trenta minuti, il periodo di conservazione complessivo (soluzione ricostituita nel flaconcino e soluzione diluita nella sacca da infusione; vedere paragrafo 6.6) a 25° C non deve superare le dodici ore (o ventiquattro ore a 2° C – 8° *C)*.

Per l'iniezione endovenosa della durata di 2 minuti, il periodo di conservazione della soluzione ricostituita nel flaconcino (vedere paragrafo 6.6) a 25° C non deve superare le dodici ore (o quarantotto ore a 2° C – 8° *C)*.

Tuttavia, dal punto di vista microbiologico, il medicinale deve essere utilizzato immediatamente. Questo medicinale non contiene conservanti o agenti batteriostatici. Se non viene utilizzato immediatamente, l'utilizzatore è responsabile del periodo di conservazione durante l'uso che, di regola, non deve superare le 24 ore a 2° C – 8° C, a meno che la ricostituzione/diluizione sia effettuata in condizioni asettiche controllate e convalidate.

Condizioni particolari di conservazione: conservare in frigorifero (2° C – 8° *C)*.

Composizione:

principio attivo

350 mg di daptomicina.

Dopo la ricostituzione con 7 ml di soluzione di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9 %), 1 ml contiene 50 mg di daptomicina.

Eccipienti:

Sodio idrossido.

500 mg di daptomicina

Dopo la ricostituzione con 10 ml di soluzione di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9 %), 1 ml contiene 50 mg di daptomicina.

Eccipienti:

Sodio idrossido.

Produttore/i del principio attivo:

Livzon Group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co., Ltd. - No. 8 Nangang Road, Jiangyin Industrial Concentration Zone - Fuqing, Fuzhou City, Fujian Province - Fuzhou 350309 – Cina.

Produttore/i del prodotto finito.

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Biological E. Limited - Plot No.4, Sy. No. 542/P, Biotech Park - Phase-II, Kolthur Village - Shameerpet Mandal, Medchal - Telangana 500078 – India.

Controllo di qualità:

Kleva Pharmaceuticals S.A. - Parnithos Ave. 189 - Acharnai Attiki 13675 – Grecia.

Rilascio dei lotti:

Kleva Pharmaceuticals S.A. - Parnithos Ave. 189 - Acharnai Attiki 13675 – Grecia.

Indicazioni terapeutiche

La daptomicina è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni:

pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17 anni) con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI);

pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore destro (RIE) da Staphylococcus aureus. Si raccomanda che la decisione di utilizzare la daptomicina sia presa considerando la sensibilità antibatterica dell'organismo e basata sul parere di un esperto;

pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17 anni) con batteriemia da Staphylococcus aureus (SAB).

Negli adulti, l'utilizzo nella batteriemia deve essere associato a RIE o a cSSTI, mentre nei pazienti pediatrici, l'utilizzo nella batteriemia deve essere associato a cSSTI.

La daptomicina è attiva solo contro i batteri Gram-positivi. Nelle infezioni miste, in cui si sospetta la presenza di batteri Gram-negativi e/o di alcuni tipi di batteri anaerobi, la daptomicina deve essere somministrata in concomitanza con uno o più agenti antibatterici appropriati.

Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro – A.I.C. n. 048085017 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 55,70 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 91,92;

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro – A.I.C. n. 048085031 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 79,56 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 131,31.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Daptomicina Tillomed» (daptomicina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Daptomicina Tillomed» (daptomicina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
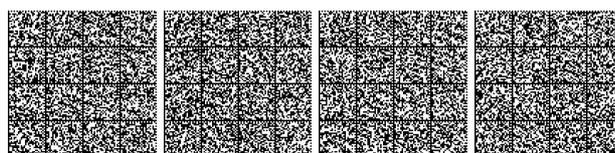
Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04206

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxazosina Sandoz»

Estratto determina n. 733/2021 del 22 giugno 2021

Medicinale: DOXAZOSINA SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Confezione: «4 mg compresse» 60 compresse divisibili in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037244086 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: principio attivo: doxazosina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «4 mg compresse» 60 compresse divisibili in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037244086 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,01.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Doxazosina Sandoz» (doxazosina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Doxazosina Sandoz» (doxazosina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04207

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dacepton»

Estratto determina n. 740/2021 del 22 giugno 2021

Medicinale: DACEPTON.

Titolare A.I.C.: Ever Neuro Pharma GmbH.

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 042035016 (in base 10);

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 042035028 (in base 10);

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 042035030 (in base 10);

«5 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 042035042 (in base 10);

«5 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 042035055 (in base 10);

«5 mg/ml soluzione per infusione» 30 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 042035067 (in base 10).

Forma farmaceutica:

soluzione iniettabile o per infusione per il dosaggio 10 mg/ml;

soluzione per infusione per il dosaggio 5 mg/ml.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Condizioni particolari di conservazione:

per le confezioni di 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione: conservare le fiale nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce. Non refrigerare o congelare;
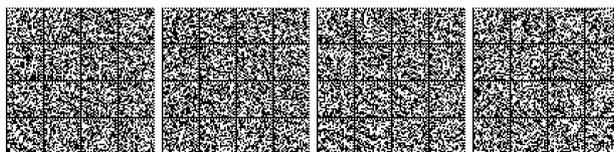
per le confezioni di 5 mg/ml soluzione per infusione: conservare i flaconcini nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce. Non refrigerare o congelare.

Composizione:

«Dacepton» 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione:

principio attivo: apomorfina cloridrato emiidrato;

eccipienti: sodio metabisolfito (E223), acido cloridrico (per la regolazione del *pH)*, sodio idrossido (per la regolazione del *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili;

«Dacepton» 5 mg/ml soluzione per infusione:

principio attivo: apomorfina cloridrato emiidrato;

eccipienti: sodio metabisolfito (E223), sodio cloruro, acido cloridrico (per la regolazione del *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore/i del principio attivo:

Sanofi Chimie - Route d'Avignon - 30390 Aramon - Francia;

Macfarlan Smith Limited - 10 Wheatfield Road - EH11 2QA Edinburgh - Scozia (Regno Unito).

Produttore/i del prodotto finito.

Produzione:

Siegfried Hameln GmbH - Langes Feld 13 - 31789 Hameln - Germania;

Ever Pharma Jena GmbH - Otto-Schott-Straβe 15 - 07745 Jena - Germania.

Confezionamento primario:

Siegried Hameln GmbH - Langes Feld 13 - 31789 Hameln - Germania;

Ever Pharma Jena GmbH - Otto-Schott-Straβe 15 - 07745 Jena - Germania.

Confezionamento secondario:

Siegried Hameln GmbH - Langes Feld 13 - 31789 Hameln - Germania;

Ever Pharma Jena GmbH - Otto-Schott-Straβe 15 - 07745 Jena - Germania;

Ever Pharma Jena GmbH - Brüsseler-Straβe 18 - 07747 Jena - Germania.

Controllo dei lotti:

Ever Pharma Jena GmbH - Otto-Schott-Straβe 15 - 07745 Jena - Germania;

Siegfried Hameln GmbH - Langes Feld 13 - 31789 Hameln - Germania.

Rilascio dei lotti:

Ever Pharma Jena GmbH - Otto-Schott-Straβe 15 - 07745 Jena - Germania;

Ever Neuro Pharma GmbH - Oberburgau 3 - 4866 Unterach am Attersee - Austria-

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle fluttuazioni motorie (fenomeni «on-off») in pazienti affetti da malattia di Parkinson che non sono sufficientemente controllati da medicinali anti-Parkinson per uso orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dacepton» (apomorfina cloridrato emiidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologi (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04208

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Capillarema»

Estratto determina IP n. 607 del 30 giugno 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CAPILAREMA 75 mg capsulas, 60 capsulas dal Portogallo con numero di autorizzazione 9359141, intestato alla società Baldacci Portugal, S.A., Rua Cândido de Figueiredo, 84 B, 1549-005 Lisboa e prodotto da Baldacci Portugal, S.A.Av. Santa Iria de Azoia, Bloco B/C - 2695-381 - Santa Iria de Azoia - Portugal, Laboratori Baldacci S.p.a. - via San Michele degli Scalzi n. 73 - I-56100 - Pisa - Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli.

Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C.: 049352014 (in base 10) 1H23BG (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: aminaftone 75 mg;

eccipienti: talco, cellulosa microcristallina, magnesio stearato. Costituenti della capsula: gelatina, eritrosina (E127), indigo carmine (E132), titanio diossido (E171), acqua.

Eliminare nel paragrafo «informazioni importanti su alcuni eccipienti» del foglio illustrativo, l'avvertenza sul sodio idrosolfito: CAPILLAREMA contiene sodio idrosolfito; tale sostanza raramente può causare gravi reazioni di ipersensibilità e broncospasmo.

Inserire nel paragrafo «forma farmaceutica e contenuto» del foglio illustrativo: le capsule di CAPILLAREMA sono di gelatina dura di colore rosso.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CAPILLAREMA - «75 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C.: 049352014.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C.: 049352014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04240

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Streptosil con Neomicina».

Estratto determina AAM/PPA n. 534/2021 del 7 luglio 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale STREPTOSIL CON NEOMICINA (A.I.C. n. 023589) per le descritte forme e confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

023589(031) «99,5% + 0,5% polvere cutanea» 10 g in flacone PE;

023589(043) «2% + 0,5% unguento 20 g in tubo AL;

Variazione di tipo II, B.I.z: Aggiornamento ASMF (Master File del principio attivo) del principio attivo «Sulfatiazolo».

Codice pratica: VN2/2020/255;

Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH (codice SIS 3827).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04274

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Penthrox»

Estratto determina AAM/PPA n. 516/2021 del 7 luglio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale PENTHROX (A.I.C. n. 045520) per le forme e confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

Tipo II, C.I.4.z: Aggiornamento stampati (Riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo) in linea con l'ultima versione del CCDS, adeguamento all'ultima versione del QRD *template* e modifica editoriale nelle etichette.

Tipo IA, C.I.12: Eliminazione del simbolo del triangolo nero e della relativa parte di testo sul monitoraggio addizionale.

Paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto modificati: 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3 e relative sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2020/129, C1A/2021/1145.

Numero procedure: IE/H/0855/001/II/011 e IE/H/0855/001/1A/021;

Titolare A.I.C.: Medical Developments NED B.V. (codice SIS 5452).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04275

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Depomedrol» e «Lidodepomedrol».

Estratto determina AAM/PPA n. 535/2021 del 7 luglio 2021

Si approvano le seguenti variazioni per i medicinali DEPOMEDROL (A.I.C N. 017932) e LIDODEPOMEDROL (A.I.C. N. 042860) per le descritte forme e confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

«Depo-Medrol»:

40 mg/ml sospensione iniettabile - 1 flaconcino da 1 ml – A.I.C. n. 017932017;

40mg/ml sospensione iniettabile - 3 flaconcini da 1 ml – A.I.C. n. 017932029;

«Lidodepomedrol»:

40 mg/ml +10 mg/ml sosp iniettabile - 1 flaconcino da 1 ml – A.I.C. n. 042860015;

40 mg/ml+ 10 mg/ml sosp iniettabile - 3 flaconcini da 1 ml – A.I.C. n. 042860027;

40 mg/ml+ 10 mg/ml sosp iniettabile - 1 flaconcino da 2 ml – A.I.C. n. 042860039;

n. 1 variazione B.I.b.1.f) Tipo II

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. modifica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo.

n. 2 variazioni B.I.b.2.b) Tipo IA

Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Soppressione di una procedura di prova o una materia prima, un reattivo o una sostanza intermedia, quando e già autorizzata una procedura di prova alternativa.

n. 5 variazioni B.III.2.b) Tipo IA

Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro. Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacopea europea o della farmacopea nazionale di uno Stato membro.

Codice pratica: VN2/2020/208;

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04276

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 66 del 29 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 19 maggio 2021.

In conformità al suo art. 24.1, l'accordo entrerà in vigore per l'Italia il 10 luglio 2021.

21A04288

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 giugno 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,191
Yen	132,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,499
Corona danese	7,4369
Lira Sterlina	0,8571
Fiorino ungherese	351,98
Zloty polacco	4,507
Nuovo leu romeno	4,9268
Corona svedese	10,1268
Franco svizzero	1,0969
Corona islandese	147,3
Corona norvegese	10,1763
Kuna croata	7,4964
Rublo russo	86,0594
Lira turca	10,413
Dollaro australiano	1,5753
Real brasiliano	5,9159
Dollaro canadese	1,4687
Yuan cinese	7,6922
Dollaro di Hong Kong	9,2459
Rupia indonesiana	17274,78
Shekel israeliano	3,8834
Rupia indiana	88,494
Won sudcoreano	1347,92
Peso messicano	23,6527
Ringgit malese	4,9379
Dollaro neozelandese	1,6926
Peso filippino	57,978
Dollaro di Singapore	1,6014
Baht tailandese	38,082
Rand sudafricano	16,9846

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04278

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 giugno 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1888
Yen	131,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,477
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,85948
Fiorino ungherese	351,11
Zloty polacco	4,5193
Nuovo leu romeno	4,9275
Corona svedese	10,151
Franco svizzero	1,0965
Corona islandese	147,3
Corona norvegese	10,1893
Kuna croata	7,496
Rublo russo	86,4662
Lira turca	10,361
Dollaro australiano	1,5811
Real brasiliano	5,8826
Dollaro canadese	1,4706
Yuan cinese	7,6814
Dollaro di Hong Kong	9,2297
Rupia indonesiana	17339,93
Shekel israeliano	3,876
Rupia indiana	88,305
Won sudcoreano	1341,25
Peso messicano	23,6108
Ringgit malese	4,9353
Dollaro neozelandese	1,7
Peso filippino	57,765
Dollaro di Singapore	1,5985
Baht tailandese	38,166
Rand sudafricano	17,052

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04279

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 giugno 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1884
Yen	131,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,488
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,85805
Fiorino ungherese	351,68
Zloty polacco	4,5201
Nuovo leu romeno	4,928
Corona svedese	10,111
Franco svizzero	1,098
Corona islandese	146,5
Corona norvegese	10,1717
Kuna croata	7,4913
Rublo russo	86,7725
Lira turca	10,321
Dollaro australiano	1,5853
Real brasiliano	5,905
Dollaro canadese	1,4722
Yuan cinese	7,6742
Dollaro di Hong Kong	9,2293
Rupia indonesiana	17280,3
Shekel israeliano	3,8763
Rupia indiana	88,324
Won sudcoreano	1341,41
Peso messicano	23,5784
Ringgit malese	4,9336
Dollaro neozelandese	1,7026
Peso filippino	58,063
Dollaro di Singapore	1,5976
Baht tailandese	38,118
Rand sudafricano	17,0114

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04280

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° luglio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1884
Yen	132,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,507
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,86033
Fiorino ungherese	351,86
Zloty polacco	4,5164
Nuovo leu romeno	4,9275
Corona svedese	10,1738
Franco svizzero	1,0985
Corona islandese	146,7
Corona norvegese	10,2105
Kuna croata	7,4893
Rublo russo	86,6085
Lira turca	10,3307
Dollaro australiano	1,5836
Real brasiliano	5,8955
Dollaro canadese	1,4698
Yuan cinese	7,6842
Dollaro di Hong Kong	9,2273
Rupia indonesiana	17259,71
Shekel israeliano	3,8748
Rupia indiana	88,559
Won sudcoreano	1345,86
Peso messicano	23,727
Ringgit malese	4,9426
Dollaro neozelandese	1,6965
Peso filippino	58,493
Dollaro di Singapore	1,5989
Baht tailandese	38,088
Rand sudafricano	16,9744

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04281

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 luglio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1823
Yen	131,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,606
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,86003
Fiorino ungherese	352,1
Zloty polacco	4,5264
Nuovo leu romeno	4,9283
Corona svedese	10,1583
Franco svizzero	1,0945
Corona islandese	147,3
Corona norvegese	10,2375
Kuna croata	7,4887
Rublo russo	87,12
Lira turca	10,278
Dollaro australiano	1,5836
Real brasiliano	5,9421
Dollaro canadese	1,4677
Yuan cinese	7,6594
Dollaro di Hong Kong	9,1838
Rupia indonesiana	17191,94
Shekel israeliano	3,8708
Rupia indiana	88,3055
Won sudcoreano	1343,49
Peso messicano	23,5936
Ringgit malese	4,9225
Dollaro neozelandese	1,6988
Peso filippino	58,423
Dollaro di Singapore	1,5969
Baht tailandese	38,052
Rand sudafricano	17,0787

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04282
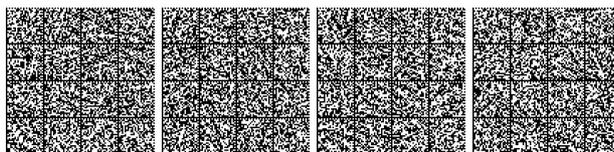
MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto 8 luglio 2021, relativo al primo riparto del fondo per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, per l'adozione delle misure di contenimento del COVID-19

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, nella pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale - alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2021, con i relativi allegati A e B, recante «Primo riparto del fondo, di 350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, istituito dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'art. 55, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73».

21A04370

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Pubblicazione sul sito istituzionale del decreto ministeriale n. 615 del 19 maggio 2021, che definisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale».

È stato emanato il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 615 del 19 maggio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 18/06/2021 al n. 1992 e avente ad oggetto il decreto previsto dall'art. 1, comma 554, legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dall'art. 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, con l'obiettivo di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Le risorse di cui sopra saranno distribuite attraverso una procedura selettiva indetta con bando pubblico annuale dal Ministero dell'università e della ricerca e riservata ai soggetti iscritti nella sezione denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, Sezione istituita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 564 del 28 aprile 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il decreto ministeriale n. 615 del 19 maggio 2021 è stato pubblicato il 1° luglio 2021 sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca (www.mur.gov.it).

Per la consultazione integrale del decreto ministeriale n. 615 del 19 maggio 2021 è possibile visionare i seguenti *link*:

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-615-del-19-05-2021

https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-02072021/fondo-la-ricerca-campo-economico-e-sociale-come-presentare-i-progetti .

21A04248

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area denominata «Poligono TSN di Mondovì», sita nel Comune di Mondovì.

Con decreto interdirettoriale n. 406/1/5/2020, datato 22 gennaio 2021, è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota di sedime dell'area denominata «Poligono TSN di Mondovì» sita nel comune di Mondovì (CN), riportata nel Catasto terreni del comune censuario medesimo al foglio n. 65, mappali 556 e 557 e foglio 66, mappale 172 per una superficie complessiva di mq 11.703, intestata al Demanio pubblico dello Stato - ramo Esercito.

21A04247

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Conferma dell'autorizzazione alla società C.S.I. S.p.a. all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili.

Con decreto dirigenziale del 16 giugno 2021 prot. 184, la società C.S.I. S.p.a. con sede in Cascina Traversagna 21 - 20030 Senago (MI) e sede operativa via Lombardia 20 – 20021 Bollate (MI), sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata confermata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione (prot. 181 del 7 giugno 2021) della società C.S.I. S.p.a. con sede in Cascina Traversagna 21 20030 Senago (MI) e sede operativa via Lombardia 20 – 20021 Bollate (MI), quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

21A04210

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 2 luglio 2021 - Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (Nuova Sabatini).

A seguito dello stanziamento di nuove risorse finanziarie operato dal decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 (art. 5, comma 2), con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 luglio 2021, è stata disposta, a partire dalla stessa data, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 2 luglio 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it .

21A04211

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Botteghi Cave Porfido società cooperativa in liquidazione», in Baselga di Pinè e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della Cooperativa Botteghi Cave Porfido società cooperativa in liquidazione con sede in frazione San Mauro Baselga di Pinè (TN);

2. di nominare, in qualità di commissario liquidatore, il dott. Pasquale Mazza, nato il 3 febbraio 1965 (C.F. MZZPQL65B03L378N), Presidente dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Trento, con studio in frazione Ravina Trento - via Herrsching n. 24;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza dando atto che, qualora se ne manifestasse la necessità, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal commissario liquidatore, determinati in applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2016 citato in premessa, si intendono a totale carico della procedura;

5. di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17, comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

7. di dare atto che il procedimento avviato in data 14 giugno 2021 termina con il presente provvedimento;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese della C.C.I.A.A. di Trento ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e s.m.

21A04241

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «La Rugiada società cooperativa edilizia», in Courmayeur e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 778, in data 28 giugno 2021, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art.2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «La Rugiada società cooperativa edilizia», con sede legale in Courmayeur - strada per Entreves n. 19/a - costituita con atto rogito del notaio Carlo Alberto Marcoz in data 20 novembre 2001, C.F. 01033030071 - ed ha nominato il dott. Terranova Massimo quale commissario liquidatore.

21A04209

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-169) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
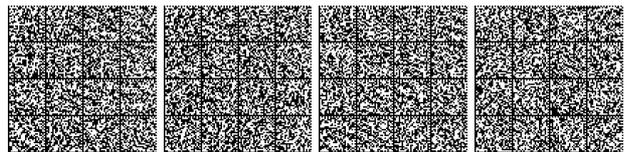
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.